Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 184

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 8 agosto 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	103	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma: Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° giugno 1939-XVII, n. 1089.
Tutela delle cose d'interesse artistico o storico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi:

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose d'interesse numismatico;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonchè i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio.

Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.

Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Art. 2.

Sono altresì sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministro per la educazione nazionale.

La notifica, su richiesta del Ministro, è trascritta nei registri delle conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo.

Art. 3.

Il Ministro per l'educazione nazionale notifica in forma amministrativa ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, le cose indicate nell'art. 1 che siano di interesse particolarmente importante.

Trattandosi di immobili per natura o di pertinenze, si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

L'elenco delle cose mobili, delle quali si è notificato l'interesse particolarmente importante, è conservato presso il Ministero dell'educazione nazionale e copie dello stesso sono depositate presso le prefetture del Regno.

Chiunque abbia interesse può prenderne visione.

Art. 4.

I rappresentanti delle Provincie, dei Comuni, degli enti e degli istituti legalmente riconosciuti devono presentare l'elenco descrittivo delle cose indicate nell'art. 1 di spettanza degli enti o istituti che essi rappresentano.

I rappresentanti anzidetti hanno altresì l'obbligo di denunziare le cose non comprese nella prima elencazione e quelle che in seguito vengano ad aggiungersi per qualsiasi titolo al patrimonio dell'ente o istituto.

Le cose indicate nell'art. 1 restano sottoposte alle disposizioni della presente legge, anche se non risultino comprese negli elenchi e nelle dichiarazioni di cui al presente articolo.

Art. 5.

Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può procedere alla notifica delle collezioni o serie di oggetti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

Le collezioni e le serie notificate non possono, per qualsiasi titolo, essere smembrate senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 6.

Sono soggette alla vigilanza del Ministro per l'educazione nazionale le cose che hanno l'interesse di cui agli articoli 1, 2 e 5.

Le cose immobili e mobili di proprietà dello Stato le quali hanno l'interesse di cui agli articoli 1, 2 e 5 della presente legge sono sottoposte alla vigilanza del Ministro per l'educazione nazionale per quanto riguarda la loro conservazione, da chiunque siano tenute in uso o in consegna.

Art. 7.

Il Ministro per l'educazione nazionale vigila perchè siano rispettati i diritti di uso e di godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose soggette alla presente legge.

Art. 8.

Quando si tratti di cose appartenenti ad enti ecclesiastici, il Ministro per l'educazione nazionale, nell'esercizio dei suoi poteri, procederà per quanto riguarda le esigenze del culto, d'accordo con l'autorità ecclesiastica.

Art. 9.

I sopraintendenti possono in ogni tempo, in seguito a preavviso, procedere ad ispezioni per accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia delle cose soggette alla presente legge.

Nei confronti con i privati la presente disposizione si applica alle sole cose che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli articoli 2, 3 e 5.

Art. 10.

I provvedimenti, adottati dal Ministro per l'educazione nazionale, sono definitivi.

Contro i provvedimenti delle autorità inferiori è ammesso, entro trenta giorni, ricorso gerarchico al Ministro per l'educazione nazionale.

CAPO II.

DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE, INTEGRITÀ E SICUREZZA DELLE COSE.

Art. 11.

Le cose previste dagli articoli 1 e 2, appartenenti alle Provincie, ai Comuni, agli enti e istituti legalmente riconosciuti, non possono essere demolite, rimosse, modificate o restaurate senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.

Le cose medesime non possono essere adibite ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione o integrità.

Esse debbono essere fissate al luogo di loro destinazione nel modo indicato dalla Sopraintendenza competente.

Art. 12.

Le disposizioni di cui al 1° e 2° comma dell'articolo precedente si applicano anche alle cose di proprietà privata notificate ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.

Nel caso in cui il trasporto di cose mobili notificate sia in dipendenza del cambiamento di dimora del detentore, questi dovrà darne notizia alla competente *sopraintendenza*, la quale potrà prescrivere le misure che ritenga necessarie perchè le cose medesime non subiscano danno.

Art. 13.

Chi dispone e chi esegue il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, deve ottenere l'autorizzazione dal Ministro per l'educazione nazionale, anche se non sia intervenuta la notifica del loro interesse.

Art. 14.

Il Ministro sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, ha facoltà di provvedere direttamente alle opere necessarie per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento delle cose indicate negli articoli 1 e 2, appartenenti a provincie, comuni, enti o istituti, legalmente riconosciuti, e, se trattasi di cose mobili, di farle anche trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti.

In caso di urgenza il Ministro può adottare senz'altro i provvedimenti conservativi di cui al comma precedente.

Art. 15.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche alle cose di proprietà privata, che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli articoli 2, 3 e 5.

Art. 16.

Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, ha facoltà d'imporre, per le cose di cui all'art. 14, le provvidenze necessarie per assicurarne la conservazione ed impedirne il deterioramento.

La spesa occorrente è a carico dell'ente proprietario.

Qualora l'ente dimostri di non essere in condizione di sostenerla, il Ministro può, con suo decreto, stabilire che l'onere sia assunto in tutto o in parte dallo Stato.

Art. 17.

Nei casi di cui agli articoli 14, 15 e ultimo comma dell'articolo precedente, gli enti e privati interessati hanno l'obbligo di rimborsare allo Stato la spesa sostenuta per la conservazione della cosa.

L'ammontare della spesa è determinato con decreto del Ministro. Qualora la spesa non sia rimborsata, il Ministro ha facoltà di acquistare la cosa al prezzo di stima, che essa aveva prima delle riparazioni.

Ove il Ministro non ritenga di avvalersi di detta facoltà, l'ammontare della spesa sarà riscosso con le forme previste per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 18.

I proprietari, possessori e detentori, a qualsiasi titolo, delle cose mobili od immobili, contemplate dalla presente legge, hanno l'obbligo di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione.

La disposizione del comma precedente si applica alle cose di proprietà privata, nel solo caso in cui sia intervenuta la notificazione di cui agli articoli 2, 3 e 5.

In sede di ricorso gerarchico avverso i provvedimenti del soprintendente, il Ministro per l'educazione nazionale decide sentito il consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti.

Art. 19.

Nel caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti i lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli all'opera, purchè ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'approvazione.

Art. 20.

Il sopraintendente può ordinare la sospensione dei lavori iniziati contro il disposto degli articoli 18 e 19.

La stessa facoltà spetta al sopraintendente per i lavori relativi alle cose di cui agli articoli 2, 3 e 5, anche quando non sia per esse intervenuta la notifica.

In tal caso la notifica deve essere fatta dal Ministro non più tardi di 60 giorni dall'ordine di sospensione.

Trascorso tale termine senza che il Ministro abbia provveduto alla notifica, l'ordine di sospensione si intende revocato.

Art. 21.

Il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo la integrità delle cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

L'esercizio di tale facoltà è indipendente dall'applicazione dei regolamenti edilizi o dalla esecuzione di piani regolatori.

Le prescrizioni dettate in base al presente articolo devono essere, su richiesta del Ministro, trascritte nei registri delle conservatorie delle ipoteche ed hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, della cosa cui le prescrizioni stesse si riferiscono.

Art. 22.

Con disposizione dei competenti sopraintendenti, sarà vietato il collocamento o l'affissione di manifesti, cartelli, iscrizioni e altri mezzi di pubblicità, che danneggiano l'aspetto, il decoro o il pubblico godimento degli immobili indicati negli articoli 1, 2 e 3.

CAPO III.

Disposizioni sulle alienazioni e gli altri modi di trasmissione delle cose.

Sezione I. — *Delle cose appartenenti allo Stato o ad altri enti morali.*

Art. 23.

Le cose indicate negli articoli 1 e 2 sono inalienabili quando appartengono allo Stato o ad altro ente o istituto pubblico.

Art. 24.

Il Ministro per l'educazione, sentito il consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può autorizzare l'alienazione di cose di antichità e d'arte, di proprietà dello Stato o di altri enti o istituti pubblici, purchè non ne derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.

Il Ministro può altresì autorizzare l'alienazione di duplicati e, in genere, di cose di antichità e d'arte che non abbiano interesse per le collezioni dello Stato o di altro ente o istituto pubblico.

Art. 25.

Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può autorizzare con le cautele da determinarsi col regolamento, la permuta di cose d'antichità e d'arte con altre appartenenti ad enti, istituti e privati anche stranieri.

Art. 26.

Le cose appartenenti ad enti o istituti legalmente riconosciuti, diversi da quelli indicati nell'art. 23, possono essere alienate, previa autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.

Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può rifiutare l'autorizzazione, qualora ritenga che l'alienazione produca un grave danno al patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge o al pubblico godimento della cosa.

Art. 27.

E' vietata l'alienazione delle collezioni o serie di oggetti, di proprietà di enti o istituti legalmente riconosciuti, per le quali sia intervenuta la notificazione di cui all'art. 5.

Il Ministro per l'educazione nazionale può autorizzarne l'alienazione, anche parziale, nei casi e modi di cui all'articolo 24.

Art. 28.

Le disposizioni degli articoli 23, 24, 26 e 27 si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno e, in generale, a tutti i negozi giuridici che possono importare alienazioni.

Ove si tratti di alienazione a titolo oneroso è riservato allo Stato il diritto di prelazione, da esercitarsi nel termine e nei modi di cui agli articoli 31 e 32. Tale diritto può essere esercitato anche nel caso in cui la cosa sia, a qualunque titolo, data in pagamento.

Art. 29.

Quando si proceda per conto dello Stato o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, non si intendono comprese, fra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'imprenditore dei lavori di demolizione, le cose che abbiano l'interesse di cui all'art. 1 anche se vengano in luce soltanto per il fatto dell'abbattimento.

E' nullo ogni patto contrario.

SEZIONE II. — *Delle cose appartenenti a privati.*

Art. 30.

Il proprietario e chiunque a qualsiasi titolo detenga una delle cose che abbiano formato oggetto di notifica a norma degli articoli precedenti è tenuto a denunziare al Ministro per l'educazione nazionale ogni atto, a titolo oneroso o gratuito, che ne trasmetta, in tutto o in parte, la proprietà o la detenzione.

Nel caso che la trasmissione avvenga per successione a causa di morte, l'obbligo della denunzia spetta all'erede.

Art. 31.

Nel caso di alienazione a titolo oneroso, il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione.

Qualora la cosa sia alienata insieme con altre per un unico corrispettivo, il prezzo è determinato d'ufficio dal Ministro.

Ove l'alienante non ritenga di accettare il prezzo determinato dal Ministro, il prezzo stesso sarà stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dall'alienante ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.

Nel caso in cui il Ministro eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facoltà di recedere dal contratto.

Art. 32.

Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di mesi due dalla data della denuncia.

In pendenza di detto termine, il contratto rimane condizionato sospensivamente all'esercizio del diritto di prelazione: all'alienante è vietato di effettuare la tradizione della cosa.

La proprietà passa allo Stato dalla data del provvedimento col quale è esercitata la prelazione.

Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.

Art. 33.

Il diritto di prelazione può essere esercitato dal Ministro per l'educazione nazionale nei modi indicati negli articoli precedenti, anche quando la cosa sia a qualunque titolo data in pagamento.

Art. 34.

Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può vietare l'alienazione delle collezioni e serie di oggetti di proprietà privata, notificate ai sensi dell'art. 5, quando ne derivi danno alla loro conservazione o ne sia menomato il pubblico godimento.

In caso di alienazione, totale o parziale, è riservato allo Stato il diritto di prelazione da esercitarsi nei termini e modi di cui agli articoli 31 e 32. Tale diritto può essere esercitato anche nel caso in cui la collezione o serie, in tutto o in parte, sia a qualunque titolo data in pagamento.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI SULLA ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE

SEZIONE I. — *Esportazione.*

Art. 35.

E' vietata l'esportazione dal Regno delle cose indicate nell'art. 1 quando presentino tale interesse che la loro esportazione costituisca un ingente danno per il patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge.

Art. 36.

Chiunque intenda esportare dal Regno cose di cui all'art. 1 deve ottenerne licenza.

A tale scopo deve fare denunzia e presentare all'ufficio di esportazione le cose che intende esportare, dichiarando per ciascuna di esse il valore venale.

Le contestazioni tra l'esportatore e l'ufficio di esportazione sul pregio della cosa sono decise dal Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti.

Art. 37.

Salvo quanto è stabilito nelle leggi doganali e valutarie, l'esportazione è soggetta alla tassa progressiva sul valore della cosa secondo la tabella seguente:

sulle prime L. 20.000, otto per cento,
sulle successive L. 80.000, quindici per cento,
sulle successive L. 100.000, venti per cento,
sulle successive L. 300.000, venticinque per cento,
sul resto trenta per cento.

Ove l'esportatore non ritenga di accettare il valore determinato dal Ministro per l'educazione nazionale, il valore stesso è stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri, da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dall'esportatore ed il terzo dal presidente del Tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'esportatore.

Art. 38.

Il Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per gli scambi e per le valute, può, di volta in volta, prescrivere che la tassa di esportazione di cui al precedente articolo venga pagata in una determinata valuta estera.

Art. 39.

Entro il termine di mesi due dalla denuncia, il Ministro ha facoltà di acquistare, per il valore dichiarato nella denuncia stessa, le cose che presentino importante interesse per il patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge.

Art. 40.

Le disposizioni dei precedenti articoli della presente sezione si applicano anche nei casi di esportazione temporanea.

La licenza di esportazione temporanea è concessa per un periodo di tempo determinato e può essere prorogata dal Ministro su richiesta dell'interessato.

La tassa di esportazione è riscossa a titolo cauzionale. Essa è incamerata ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non siano riemportati nel termine stabilito.

Art. 41.

Il Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, può concedere l'esportazione temporanea in franchigia di oggetti indicati nell'art. 1, destinati a mostre o esposizioni d'arte all'estero oppure all'arredamento delle Regie sedi diplomatiche o consolari.

Può inoltre concedere l'esportazione temporanea in franchigia agli agenti diplomatici e consolari che si rechino all'estero per servizio, per gli oggetti di cui all'art. 1 costituenti il mobilio privato.

SEZIONE II. — *Importazione temporanea.*

Art. 42.

Le cose indicate nell'art. 1, che siano importate dall'estero, non sono soggette alla tassa di esportazione qualora la loro importazione sia temporanea, risulti da certificato dell'ufficio di esportazione e la riesportazione avvenga nel termine di anni cinque.

Detto termine sarà prorogato di cinque in cinque anni su richiesta dell'interessato.

CAPO V.

DISCIPLINA DEI RITROVAMENTI E DELLE SCOPERTE.

Art. 43.

Il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di eseguire ricerche archeologiche, o in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1, in qualunque parte del territorio del Regno.

A tale scopo può, con suo decreto, ordinare l'occupazione degli immobili ove debbono eseguirsi i lavori.

Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un indennizzo per i danni subiti, che, in caso di disaccordo, è determinato con le norme stabilite dagli articoli 65 e seguenti della della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Invece dell'indennizzo, il Ministro può rilasciare al proprietario, che ne faccia richiesta, le cose ritrovate, o parte di esse, quando non interessino le collezioni dello Stato.

Art. 44.

Le cose ritrovate appartengono allo Stato.

Al proprietario dell'immobile sarà corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio, che in ogni caso non può superare il quarto del valore delle cose stesse.

In caso di disaccordo, il premio è determinato insindacabilmente e in modo irrevocabile da una Commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal proprietario ed il terzo dal Presidente del Tribunale. Le spese relative sono anticipate dal proprietario.

Art. 45.

Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può fare concessione a enti o privati di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1, in qualunque parte del territorio del Regno, e, a tale scopo, autorizzare, con suo decreto, l'occupazione degli immobili ove debbono eseguirsi i lavori.

Il concessionario deve osservare, oltre alle norme imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che l'Amministrazione ritenga di prescrivere.

In caso di inosservanza, la concessione è revocata.

La concessione può altresì essere revocata quando il Ministro intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate dallo Stato le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministro.

Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione delle spese fatte dal Ministro, le spese stesse saranno determinate insindacabilmente e in modo irrevocabile da una Commissione composta di tre membri, da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal concessionario ed il terzo dal presidente del Tribunale. Le spese relative sono anticipate dal proprietario.

Art. 46.

Nel caso di cui all'articolo precedente, le cose ritrovate appartengono allo Stato.

Al proprietario dell'immobile è corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio che in ogni caso non può superare il quarto del valore delle cose stesse.

Eguale premio spetta al concessionario, salvo quanto possa essere stato stabilito fra concessionario e proprietario dell'immobile.

In caso di non accettazione del premio fissato dal Ministro, si applicano le disposizioni di cui all'art. 44, terzo comma.

Quando solo il concessionario non accetti il premio fissato dal Ministro, il secondo membro della Commissione è nominato dal concessionario, il quale deve anticipare le spese del giudizio innanzi alla Commissione stessa.

Art. 47.

Chiunque intenda eseguire su immobile proprio ricerche archeologiche o, in genere opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1 deve ottenere autorizzazione dal Ministro per l'educazione nazionale.

Si applicano in questo caso le disposizioni di cui all'articolo 45 per quanto riguarda la osservanza delle norme imposte per i lavori, la revoca dell'autorizzazione ed il rimborso delle spese occorse per le opere eseguite.

Le cose ritrovate appartengono allo Stato.

Al proprietario è corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio che in ogni caso non può superare la metà del valore delle cose stesse.

In caso di disaccordo, si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 44.

Art. 48.

Chiunque scopra fortuitamente cose mobili o immobili di cui all'art. 1 deve farne immediata denuncia all'autorità competente e provvedere alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.

Ove si tratti di cose mobili di cui non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente, e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.

Agli stessi obblighi è soggetto ogni detentore delle cose scoperte fortuitamente.

Le eventuali spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 49.

Le cose scoperte fortuitamente appartengono allo Stato.

Allo scopritore è corrisposto dal Ministro in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose scoperte, un premio che in ogni caso non può superare il quarto del valore delle cose stesse.

Eguale premio spetta al proprietario della cosa in cui avvenne la scoperta.

In caso di non accettazione del premio fissato dal Ministro, si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 44.

Quando solo lo scopritore non accetti il premio fissato dal Ministro, il secondo membro della Commissione è nominato dallo scopritore, il quale deve anticipare le spese del giudizio innanzi alla Commissione stessa.

Art. 50.

Nessun premio spetta allo scopritore che siasi introdotto o abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.

CAPO VI.

Disciplina delle riproduzioni e del godimento pubblico

Art. 51.

E' vietato di trarre calchi dagli originali di cose indicate nell'art. 1 di proprietà dello Stato o di altro ente o istituto pubblico.

Il Ministro per l'educazione nazionale sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può autorizzare la esecuzione di calchi, qualora le condizioni dell'originale lo consentano.

Art. 52.

Il pubblico è ammesso alla visita delle cose indicate nell'art. 1 di proprietà dello Stato o di altro ente o istituto pubblico, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 53.

Il Ministro per l'educazione nazionale può fare obbligo ai privati proprietari di cose immobili di eccezionale interesse, per le quali sia intervenuta la notificazione di cui agli articoli 2 e 3, e di collezioni o serie notificate a' sensi dell'art. 5, di ammettere a visitare per scopi culturali le cose, le collezioni e le serie stesse, con le modalità da stabilirsi caso per caso, inteso il proprietario.

CAPO VII.

Disciplina delle espropriazioni.

Art. 54.

Le cose, mobili o immobili, soggette alla presente legge, possono essere espropriate dal Ministro per l'educazione nazionale per ragioni di pubblica utilità, quando l'espropriazione stessa risponda ad un importante interesse in relazione alla conservazione o incremento del patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge.

Il Ministro per l'educazione nazionale può autorizzare l'espropriazione a favore delle Provincie, dei Comuni o di altro ente o istituto legalmente riconosciuti.

Art. 55.

Possono essere espropriate per causa di pubblica utilità aree ed edifici quando il Ministro per l'educazione nazionale ravvisi ciò necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.

Art. 56.

Il Ministro per l'educazione nazionale può procedere alla espropriazione di immobili al fine di eseguire ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1.

Art. 57.

Nei casi di cui al presente capo, la dichiarazione di pubblica utilità è fatta con decreto del Ministro per l'educazione nazionale.

CAPO VIII.

Sanzioni.

Art. 58.

I rappresentanti delle Provincie, dei Comuni, degli enti ed istituti legalmente riconosciuti, che entro il termine prescritto dal Ministro non presentino senza giustificato motivo l'elenco di cui all'art. 4 o presentino una denuncia inesatta, sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 10.000 senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal codice penale.

Indipendentemente dall'azione penale, il Ministro può disporre la compilazione dell'elenco a spese degli inadempienti. La nota delle spese è resa esecutoria con provvedimento del Ministro e rimessa, a mezzo dell'Intendenza di finanza, all'esattore delle imposte che provvede alla riscossione con le forme e la procedura privilegiata stabilite per l'esazione delle imposte dirette.

Art. 59.

Chiunque trasgredisca alle disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 21 della presente legge è punito con la multa da lire 1000 a lire 50.000.

Il trasgressore è tenuto inoltre ad eseguire quei lavori che il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, riterrà di prescrivergli per riparare ai danni da lui prodotti alla cosa.

Quando la riduzione della cosa in pristino non sia possibile, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa per effetto della trasgressione.

Ove il trasgressore non accetti la determinazione della somma fatta dal Ministro, la somma stessa è stabilita insindacabilmente e in modo irrevocabile da una Commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro l'altro dal trasgressore ed il terzo dal Presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dal trasgressore.

Art. 60.

Chiunque, contro il divieto del soprintendente, proceda al collocamento o all'affissione di manifesti, di cartelli, pitture, iscrizioni e altri mezzi di pubblicità, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 10.000.

Indipendentemente dall'azione penale, il soprintendente può disporre la rimozione d'ufficio dei sopraindicati mezzi di pubblicità chiedendo all'uopo, ove occorra, l'ausilio della forza pubblica.

Le spese sono a carico del trasgressore.

Art. 61.

Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalla presente legge o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da essa prescritte, sono nulli di pieno diritto.

Resta sempre salva la facoltà del Ministro per l'educazione nazionale di esercitare il diritto di prelazione a norma degli articoli 31 e 32.

Art. 62.

I rappresentanti delle Provincie, dei Comuni, degli enti e istituti legalmente riconosciuti che, in violazione delle disposizioni della presente legge, alienino cose di antichità e d'arte, sono puniti con la multa da lire 2.000 a lire 50.000.

Art. 63.

Chiunque ometta la denuncia prevista dall'art. 30 e chiunque contravvenga alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 32, è punito con la multa da lire 1000 a 50.000.

La stessa pena si applica a chiunque trasgredisca il divieto di cui all'art. 34.

Art. 64.

Senza pregiudizio di quanto è disposto con l'art. 66, se per effetto della violazione degli articoli 4, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 la cosa non si può più rintracciare o risulti esportata dal Regno, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa.

Il Ministro per l'educazione nazionale, in caso di violazione dell'art. 4, può disporre che la somma sia devoluta all'ente o istituto cui la cosa apparteneva.

Ove la violazione sia imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al pagamento della somma.

Nel caso in cui il trasgressore non accetti la determinazione della somma fatta dal Ministro, la somma stessa è stabilita insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione da nominarsi ai sensi dell'art. 59.

Art. 65.

Se la cosa, temporaneamente esportata a' sensi degli articoli 40 e 41, non viene reimportata nel termine prescritto, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa determinato in occasione della esportazione.

La presente disposizione non si applica nei casi di mancata reimportazione per motivi di dimostrata forza maggiore e nel caso in cui il Ministro, a richiesta dell'interessato, conceda la trasformazione dell'esportazione temporanea in definitiva, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 66.

E' punita con la multa da lire 2.000 a lire 150.000, l'esportazione, anche soltanto tentata, delle cose previste dalla presente legge:

a) quando la cosa non sia presentata alla dogana;

b) quando la cosa sia presentata con dichiarazione falsa o dolosamente equivoca, ovvero venga nascosta o frammista ad altri oggetti per sottrarla alla licenza di esportazione e al pagamento della tassa relativa.

La cosa è confiscata. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

Quando si tratti di cose di proprietà di enti o istituti legalmente riconosciuti, il Ministero per l'educazione nazionale può disporre che le cose stesse siano attribuite all'ente o istituto che ne era proprietario.

Ove non sia possibile recuperare la cosa, sono applicabili le disposizioni dell'art. 64.

Art. 67.

Chiunque s'impossessa di cose di antichità e d'arte, rinvenute fortuitamente, ovvero in seguito a ricerche od opere in genere, è punito ai sensi dell'art. 624 del codice penale.

Quando il reato sia commesso da coloro ai quali venne fatta la concessione o data l'autorizzazione di cui agli articoli 45 e 47, sono applicabili le disposizioni dell'art. 625 del Codice penale.

Art. 68.

Senza pregiudizio di quanto è disposto nell'articolo precedente, chiunque trasgredisca alle disposizioni degli articoli 45, 47 e 48 è punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 10.000.

Ove la trasgressione produca un danno in tutto o in parte irreparabile, si applica la disposizione dell'art. 59.

Art. 69.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 51 è punito con l'ammenda fino a lire 5000.

Art. 70.

Salvo che non sia prevista una pena più grave, chiunque trasgredisce ad un ordine, dato dal Ministro per l'educazione nazionale, in conformità della presente legge, è punito con le pene di cui all'art. 650 del codice penale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 71.

Il Ministro per l'educazione nazionale nel termine che verrà stabilito nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, rinnoverà le notifiche per gli immobili di cui agli articoli 2 e 3.

Frattanto continueranno ad aver vigore, agli effetti stabiliti dalla presente legge, le notifiche precedentemente fatte a norma della legge 20 giugno 1909, n. 364, e relativo regolamento, e della legge 11 giugno 1922, n. 778.

Per quanto riguarda le cose mobili di proprietà privata il Ministro provvederà, nel termine che sarà indicato nel regolamento per l'esecuzione della presente legge, alla pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 3 ed al suo deposito presso le Regie prefetture. Conserveranno frattanto efficacia le notifiche di importante interesse fatte per tali cose.

Art. 72.

Nulla è innovato per quanto riguarda le raccolte artistiche ex-fidecommissarie, regolate con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, R. decreto 23 novembre 1891, n. 653, e legge 7 febbraio 1892, n. 31, nonchè le bellezze naturali panoramiche regolate con legge 11 giugno 1922, n. 778.

Art. 73.

Fino a quando non entrerà in vigore il regolamento da emanarsi per la esecuzione della presente legge, varranno, in quanto siano applicabili, le norme del regolamento approvato con R. decreto 30 gennaio 1913, n. 363.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI — ALFIERI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 20 aprile 1939-XVII, n. **1090**.

Approvazione del nuovo statuto della Regia Università di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia Università di Messina, approvato con il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, n. 1923;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;

Veduto l'art. 11 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia Università di Messina, approvato con il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, n. 1923, è abrogato ed è, in sua vece, approvato il nuovo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 412, *foglio* 3. — MANCINI

Statuto della Regia Università di Messina

TITOLO I.

COSTITUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

La Regia Università di Messina comprende le seguenti Facoltà:

1. Facoltà di giurisprudenza;
2. Facoltà di magistero;
3. Facoltà di medicina e chirurgia;
4. Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
5. Facoltà di farmacia;
6. Facoltà di medicina veterinaria.

Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso un Seminario di scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali.

Art. 2.

Tutti gl'insegnamenti sono teorici e pratici e consistono in lezioni orali, dimostrazioni sperimentali, esercitazioni pratiche, colloqui.

Gl'insegnamenti orali vengono impartiti, di regola, in tre ore settimanali di lezione, da tenersi in giorni distinti e di regola non consecutivi, non computando in esse le ore destinate alle esercitazioni di gabinetto o di laboratorio.

Per le materie sperimentali si fanno anche speciali corsi di esercizi, della durata di uno o più anni.

Il numero e la durata delle lezioni e delle esercitazioni in ogni corso sono stabiliti dalle Facoltà e ne viene data notizia nel manifesto annuale di cui all'art. 3 del Regolamento generale universitario.

Art. 3.

Nel mese di maggio di ciascun anno accademico i professori ufficiali ed i liberi docenti presentano i programmi dei corsi che intendono svolgere nell'anno accademico successivo.

I liberi docenti di materie sperimentali devono inoltre unire al programma l'attestazione di essere forniti dei necessari mezzi sperimentali e dimostrativi.

Il Consiglio di ciascuna Facoltà, prima della chiusura di ogni anno accademico, provvede al coordinamento ed al-

l'approvazione dei programmi suddetti, e per quelli dei liberi docenti, dichiara quali debbano considerarsi pareggiati ai sensi dell'art. 60 del Regolamento generale universitario.

I corsi pareggiati devono essere, per estensione di materia, per durata e per numero di ore settimanali di lezioni, eguali ai corrispondenti corsi ufficiali.

Il termine di cui al primo comma del presente articolo è prorogato fino all'apertura dell'anno accademico per quei liberi docenti che per la prima volta intendano tenere un corso nella Regia Università di Messina.

Il coordinamento e l'approvazione dei programmi presentati dai professori di nuova nomina hanno luogo nella prima seduta che si tiene dal Consiglio di Facoltà, dopo l'inizio dell'anno accademico.

Art. 4.

Lo studente che proviene da altra Facoltà è iscritto di regola al primo anno del corso; può tuttavia consentirsi, su proposta della Facoltà nella quale lo studente fa passaggio, una abbreviazione del corso, tenuto conto degli studi già fatti nella Facoltà dalla quale proviene.

Art. 5.

Per gli studenti che provengono da altre Università, il Consiglio della Facoltà determina caso per caso il piano degli studi in relazione agli studi fatti nell'Università dalla quale provengono.

Chi, avendo conseguito la laurea, aspiri a conseguirne un'altra, può ottenere, a giudizio della Facoltà, un'abbreviazione degli anni di corso e l'esonero dall'obbligo della iscrizione o degli esami per le materie sulle quali abbia, nel precedente corso di studio, superato l'esame.

Art. 6.

Salvo che non sia disposto diversamente negli articoli seguenti, gli insegnamenti di durata pluriennali importano un unico esame alla fine del corso.

Art. 7.

Gli esami di profitto si sostengono per singole materie e consistono in interrogazioni, discussioni col candidato, prove pratiche e, per la Facoltà di giurisprudenza, anche nella esegesi dei testi.

Negli esami di geometria proiettiva e di geometria descrittiva si deve tener conto anche delle prove grafiche eseguite durante il corso.

Nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, pei corsi di esercitazioni, considerati come insegnamenti fondamentali o complementari, lo studente deve sostenere a parte, alla fine di ciascun anno, l'esame di profitto consistente in una prova pratica.

Art. 8.

Lo studente è ammesso all'esame di profitto quando abbia frequentato il corso con assiduità e diligenza per il numero di anni prescritto.

Art. 9.

Per gli aspiranti ai benefici della Cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento stabilite ai sensi dell'art. 96 del Regolamento approvato con il R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1269.

Art. 10.

Per essere ammesso all'esame di laurea il candidato deve aver superato tutti gli esami di profitto e le altre prove richieste dall'ordinamento di ciascuna Facoltà.

Art. 11.

Salvo quanto è disposto per le Facoltà di medicina veterinaria e di farmacia, l'esame di laurea consiste:

1) nella discussione di una dissertazione scritta sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in una delle discipline attinenti alla laurea a cui aspira;

2) nella discussione di due tesi orali scelte dalla Commissione fra le tre presentate dal candidato intorno a materie diverse fra loro e da quella nella quale venne elaborata la dissertazione;

3) in interrogazioni dirette ad accertare la maturità del candidato.

La dissertazione scritta e gli argomenti delle tesi orali si devono presentare alla segreteria in due esemplari, almeno quindici giorni prima dell'esame di laurea.

I candidati alle lauree che si conseguono nella Facoltà di scienze, ad eccezione di quelli aspiranti alla laurea in scienze matematiche, debbono sostenere, prima della discussione, una o più prove pratiche nelle materie in cui hanno seguito le esercitazioni, secondo quanto viene stabilito dalla Facoltà.

Art. 12.

Il Senato accademico può dichiarare non valido, agli effetti dell'iscrizione, il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

TITOLO II.

ORDINAMENTO DIDATTICO — FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA.

Art. 13.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce:

1. La laurea in giurisprudenza;
2. La laurea in scienze politiche.

Art. 14.

La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano.
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto penale (biennale).
18. Procedura penale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
2. Medicina legale e delle assicurazioni.
3. Diritto canonico.
4. Diritto coloniale.
5. Diritto industriale.
6. Diritto agrario.
7. Diritto minerario.
8. Diritto marittimo.
9. Diritto aeronautico.
10. Esegesi delle fonti del diritto romano.
11. Papirologia giuridica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 15.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Dottrina dello Stato.
2. Istituzioni di diritto privato.
3. Istituzioni di diritto pubblico.
4. Diritto amministrativo (biennale).
5. Diritto internazionale.
6. Diritto corporativo.
7. Diritto costituzionale italiano e comparato.
8. Storia moderna (biennale).
9. Storia e dottrina del Fascismo.
10. Storia delle dottrine politiche.
11. Storia e politica coloniale.
12. Storia dei trattati e politica internazionale.
13. Geografia politica ed economica.
14. Economia politica corporativa.
15. Politica economica e finanziaria.
16. Statistica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Legislazione del lavoro.
2. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
3. Contabilità di Stato.
4. Storia del giornalismo.
5. Storia delle dottrine economiche.

Lo studente nella scelta degli insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi, e per due può valersi di qualsiasi altro insegnamento, fondamentale o complementare, impartito nelle altre Facoltà dell'Ateneo; in quest'ultimo caso la scelta deve essere approvata dal Preside della Facoltà di giurisprudenza.

Lo studente è inoltre tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esame in due lingue straniere moderne. Almeno una di esse deve essere la francese, l'inglese o la tedesca; per l'altra lingua è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facoltà dell'Ateneo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro complementari.

Art. 16.

Per il conseguimento della laurea in giurisprudenza lo studente non può essere ammesso agli esami di diritto civile se non ha superato gli esami di istituzioni di diritto privato; agli esami di diritto romano e di esegesi delle fonti del diritto romano se non ha superato gli esami di istituzioni e di storia del diritto romano; all'esame di storia del diritto italiano se non ha superato gli esami di istituzioni e di storia del diritto romano; all'esame di scienza delle finanze e diritto finanziario se non ha superato l'esame di economia politica corporativa; agli esami di diritto commerciale, diritto industriale, diritto marittimo, diritto agrario e diritto minerario se non ha superato l'esame di istituzioni di diritto privato; agli esami di diritto amministrativo, diritto corporativo, diritto internazionale se non ha superato l'esame di diritto costituzionale.

Per il conseguimento della laurea in scienze politiche lo studente non può essere ammesso agli esami di diritto amministrativo, di diritto internazionale, diritto corporativo, diritto costituzionale italiano e comparato, legislazione del lavoro e contabilità di Stato se non ha superato l'esame di istituzioni di diritto pubblico; nè all'esame di politica economica e finanziaria se non ha superato l'esame di economia politica corporativa.

Art. 17.

Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso l'istituto di scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali, ordinato come seminario ai sensi dell'art. 23 del Regolamento generale universitario, allo scopo di coadiuvare i giovani desiderosi di specializzarsi nelle discipline che sono oggetto di insegnamento.

Nell'istituto si possono tenere corsi speciali di cultura ed esercitazioni nelle discipline che sono insegnate nella Facoltà.

Art. 18.

Fanno parte del Consiglio dell'istituto i professori della Facoltà di giurisprudenza.

Sulla proposta della Facoltà il Rettore nomina il direttore che dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Il direttore fissa anno per anno, sentito il Consiglio, il programma dei lavori dell'istituto.

Art. 19.

Possono essere ammessi ai lavori dell'istituto i laureati in giurisprudenza e gli studenti iscritti al secondo biennio della Facoltà.

Art. 20.

Ai giovani che abbiano frequentato l'istituto con assiduità e profitto viene rilasciato un attestato degli studi fatti.

Facoltà di magistero.

Art. 21.

La Facoltà di magistero conferisce:

la laurea in materie letterarie;

la laurea in pedagogia;

la laurea in lingue e letterature straniere;

il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 22.

La durata del corso degli studi per la laurea in materie letterarie è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione: il diploma di abilitazione magistrale e il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Lingua e letteratura italiana (triennale).
2. Lingua e letteratura latina (triennale).
3. Storia (triennale).
4. Geografia (triennale).
5. Pedagogia.
6. Storia della filosofia.
7. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Grammatica latina.
2. Filologia romanza.
3. Filologia germanica.
4. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
5. Storia dell'arte medioevale e moderna.
6. Biologia delle razze umane.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Il terzo anno di corso di « geografia » deve essere differenziato come corso di applicazione.

Nel corso di « storia » (triennale) un anno deve essere dedicato alla storia romana, un anno alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari

Art. 23.

La durata del corso degli studi per la laurea in pedagogia è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione: il diploma di abilitazione magistrale e il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Storia della filosofia (biennale).
4. Filosofia (biennale).
5. Pedagogia (triennale).
6. Storia (biennale).
7. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Filologia romanza.
2. Filologia germanica.
3. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
4. Psicologia.
5. Storia dell'arte medioevale e moderna.
6. Biologia delle razze umane.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella filosofia e nella pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Nel corso di « storia » (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 24.

La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione: il diploma di abilitazione magistrale, o la licenza, a norma dell'art. 15 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, dalla Scuola civica « Regina Margherita » di Genova o dalla Scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano e il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Lingua e letteratura francese.
4. Lingua e letteratura tedesca.
5. Lingua e letteratura inglese.
6. Lingua e letteratura spagnola.
7. Filologia romanza.
8. Filologia germanica.
9. Storia (biennale).
10. Geografia.

Sono insegnamenti complementari:

1. Storia della filosofia.
2. Filosofia.
3. Pedagogia.
4. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, nel gruppo delle materie letterarie, agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi, e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere e per un anno insegnamenti delle rimanenti due lingue straniere; egli può inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso può diminuire di uno gl'insegnamenti complementari.

Nel corso di « storia » (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina ed una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 25.

La durata del corso degli studi per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari è di tre anni.

Sono titoli di ammissione: il diploma di abilitazione magistrale e il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Pedagogia (triennale).
2. Lingua e letteratura italiana (biennale).
3. Lingua e letteratura latina (biennale).
4. Storia (biennale).
5. Geografia (biennale).
6. Storia della filosofia (biennale).
7. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
8. Igiene.

Sono insegnamenti complementari:

1. Lingua moderna straniera a scelta (biennale).

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie e nella filosofia e pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale per cui sono concesse sei ore di tempo.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano ed una della lingua straniera prescelta.

Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.

Art. 26.

Gli insegnamenti di durata pluriennale importano un esame alla fine di ciascun anno di corso.

Art. 27.

Presso la Facoltà di magistero è istituito un Seminario di perfezionamento per gli studenti iscritti a ciascuno dei tre corsi di laurea: materie letterarie, pedagogia e lingue e letterature straniere.

Ciascuno degli studenti predetti sarà tenuto al pagamento di un contributo annuo di L. 20 ed il provento di tale contributo, detratto il 10 % per la Cassa scolastica, sarà devoluto per almeno la metà all'incremento della Biblioteca e per il resto a coprire la spesa occorrente per le pubblicazioni di appositi annali, nei quali, a giudizio del Consiglio direttivo del Seminario, saranno pubblicate le tesi di laurea dichiarate degne di pubblicazione, nonchè lavori dei docenti.

Art. 28.

Fanno parte del Consiglio direttivo del Seminario i professori della Facoltà di magistero.

Su proposta della Facoltà, il Rettore nomina il direttore che dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

Art. 29.

Nel Seminario si svolgeranno, gratuitamente, speciali corsi di esercitazioni sulle discipline i cui insegnamenti vengono impartiti nei tre corsi di laurea della Facoltà, giusta il programma dei lavori che sarà stabilito annualmente dal direttore, sentito il Consiglio direttivo.

Agli studenti che abbiano frequentato con assiduità e profitto uno o più degli speciali corsi sopraindicati, verrà rilasciato un attestato degli studi svolti.

Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 30.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 31.

Gl'istituti della Facoltà di medicina e chirurgia sono i seguenti:

1. Anatomia umana normale.
2. Fisiologia umana.
3. Patologia generale.
4. Farmacologia.
5. Patologia speciale medica e metodologia clinica.
6. Patalogia speciale chirurgica e propedeutica clinica.
7. Anatomia ed istologia patologica.
8. Clinica medica generale e terapia medica.
9. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.
10. Clinica pediatrica.
11. Clinica ostetrico-ginecologica.
12. Igiene.
13. Medicina legale e delle assicurazioni.
14. Clinica delle malattie nervose e mentali.
15. Clinica dermosifilopatica.
16. Clinica oculistica.
17. Clinica otorinolaringoiatrica.
18. Clinica odontoiatrica.
19. Clinica delle malattie tropicali e subtropicali.
20. Radiologia.

Art. 32.

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni, divisi in tre bienni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1° biennio:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
4. Anatomia umana normale (biennale).
5. Fisiologia umana (biennale - al 2° e al 3° anno).
6. Patologia generale (biennale - al 2° e al 3° anno).

2° biennio:

7. Farmacologia.
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).
10. Anatomia ed istologia patologica (biennale - al 4° e al 5° anno).
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

3° biennio:

12. Clinica medica generale e terapia medica (biennale).
13. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale).
14. Clinica pediatrica.
15. Clinica ostetrica e ginecologica.
16. Igiene.
17. Medicina legale e delle assicurazioni.
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
19. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
20. Clinica oculistica (semestrale).
21. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica biologica.
2. Istologia ed embriologia generale.
3. Microbiologia.
4. Biologia delle razze umane.
5. Puericoltura.
6. Clinica delle malattie tropicali e subtropicali.
7. Psicologia.
8. Antropologia criminale.
9. Radiologia.
10. Anatomia chirurgica e corso di operazioni.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti; le esercitazioni nelle discipline complementari sono obbligatorie, invece, solo per gli studenti che seguono i corsi relativi.

Per ottenere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno lo studente deve aver seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il primo e per il secondo biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » e di « patologia speciale chirurgica ».

L'esame di « fisiologia umana » deve comprendere anche nozioni di « chimica biologica ».

Per l'insegnamento di « anatomia ed istologia patologica » è prescritto, alla fine del 4° anno, un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica », ed un esame su tutta la materia alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale; essi vengono ripartiti nei vari anni di corso con il manifesto annuale degli studi.

Gli insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni; gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in istituti ospedalieri, da iniziare dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno e da compiere prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 33.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:

a) in scienze matematiche;
b) in fisica;
c) in chimica;
d) in scienze naturali.

Nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali si impartiscono gl'insegnamenti del corso biennale di studi propedeutici per le lauree in ingegneria.

Art. 34.

Gli istituti della Facoltà sono i seguenti:

1. Istituto di chimica generale.
2. Istituto di fisica.
3. Istituto di chimica fisica.
4. Istituto di orto botanico.
5. Istituto e museo di zoologia ed anatomia comparata.
6. Istituto di geologia.
7. Istituto di mineralogia e petrografia.
8. Istituto geofisico e geodetico.
9. Istituto di geografia ed oceanografia.
10. Istituto di matematica.
11. Istituto di disegno.
12. Istituto di idrobiologia e pescicoltura.

Art. 35.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze matematiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale).
7. Fisica matematica.
8. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Matematiche complementari.
2. Geometria differenziale.
3. Fisica teorica.
4. Fisica superiore.
5. Meccanica superiore.
6. Geodesia.
7. Topologia.

Gli insegnamenti biennali di « analisi matematica » e di « geometria analitica » importano ciascuno due esami distinti.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio, mentre le relative « esercitazioni » importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 36.

La durata del corso degli studi per la laurea in fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.

5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Esercitazioni di fisica sperimentale (triennale).
7. Fisica matematica.
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Chimica fisica.
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
12. Preparazioni chimiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica organica.
2. Fisica tecnica.
3. Mineralogia.
4. Geodesia.
5. Fisica terrestre.
6. Meccanica superiore.
7. Geometria differenziale.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica sperimentale» (triennali) importano un esame alle fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 37.

La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica analitica.
4. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
5. Chimica fisica con esercitazioni (biennale).
6. Istituzioni di matematiche.
7. Fisica sperimentale (biennale).
8. Mineralogia.
9. Preparazioni chimiche.
10. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
11. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
12. Esercitazioni di fisica (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica bromatologica.
2. Chimica industriale.
3. Chimica biologica.
4. Chimica agraria.
5. Chimica di guerra.
6. Geochimica.
7. Fisica superiore.
8. Fisica teorica.
9. Fisica tecnica.
10. Zoologia generale.
11. Botanica.
12. Fisiologia generale.
13. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
14. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
15. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
16. Disegno.

I due insegnamenti complementari di « analisi matematica » e di « geometria » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche ».

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica » (biennali) importano l'esame alle fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

L'insegnamento di « zoologia generale » può essere comune con quello di « biologia e zoologia generale » della laurea in medicina e chirurgia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Art. 38.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze naturali è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Mineralogia.
6. Geologia.
7. Geografia.
8. Botanica (biennale).
9. Zoologia (biennale).
10. Anatomia comparata.
11. Anatomia umana.
12. Fisiologia generale (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Chimica biologica.
3. Biologia delle razze umane.
4. Idrobiologia e pescicoltura.
5. Zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura).
6. Fisiologia vegetale.
7. Geochimica.
8. Petrografia.
9. Fisica terrestre e climatologia.
10. Oceanografia.
11. Igiene.
12. Statistica.

Gli insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 39.

Il titolo di ammissione per il biennio di studi propedeutici per la laurea in ingegneria è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale).

3. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
4. Fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale).
5. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
6. Disegno (biennale).
7. Mineralogia e geologia.

Per l'insegnamento di « analisi matematica », per quello di « geometria » e per quello di « fisica sperimentale » e relative « esercitazioni » valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Alla fine del corso biennale di studi propedeutici lo studente deve superare una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 40.

Lo studente del corso di laurea in scienze matematiche non potrà sostenere gli esami di analisi superiore e di fisica matematica senza aver superati gli esami di analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) nè quello di geometria superiore senza avere superato quello di geometria analitica con elementi di proiettiva.

Art. 41.

Lo studente del corso di laurea in fisica non può sostenere gli esami di fisica superiore e di fisica teorica senza aver prima sostenuto quello di fisica sperimentale e quello di analisi matematica (algebrica ed infinitesimale), nè può sostenere l'esame di analisi superiore senza aver prima sostenuto i detti esami di analisi matematica (algebrica ed infinitesimale).

Art. 42.

Lo studente del corso di laurea in chimica non può sostenere gli esami di fisica sperimentale e di mineralogia senza avere superato quello di istituzioni di matematiche.

Non si possono sostenere gli esami di esercizi di fisica senza avere superato l'esame di fisica sperimentale.

Art. 43.

Lo studente del corso di laurea in scienze naturali deve frequentare nel secondo biennio due laboratori annuali e uno biennale scelti fra le seguenti materie: zoologia, botanica, geologia, mineralogia.

Egli non può sostenere gli esami di fisica sperimentale, di mineralogia, di geografia senza avere superato quello di istituzioni di matematiche.

Facoltà di farmacia.

Art. 44.

La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

Art. 45.

La Facoltà ha l'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica.

Il professore della detta disciplina fa parte del Consiglio della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 46.

La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:
1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale (biennale).
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Sono insegnamenti complementari:
1. Chimica fisica.
2. Chimica bromatologica.
3. Chimica di guerra.
4. Zoologia generale.
5. Igiene.
6. Mineralogia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto nel 3° e 4° anno un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 47.

Lo studente non può ottenere l'iscrizione, nè può essere ammesso agli esami di chimica organica, chimica farmaceutica e tossicologica, chimica biologica, se non ha prima superato gli esami di chimica generale ed inorganica.

Art. 48.

L'esame di laurea in farmacia si sostiene alla fine del 4° anno di studi e consiste nelle seguenti prove pratiche ed orali:

a) prova di analisi chimica qualitativa;
b) prova di analisi chimica quantitativa;
c) preparazione di un prodotto farmaceutico;
d) riconoscimento e saggi di purezza di un prodotto farmaceutico;
e) prova di ricerca tossicologica.

(Di queste prove il candidato deve render conto con una relazione scritta).

f) dissertazione scritta di indole possibilmente sperimentale, sopra un argomento liberamente scelto dal candidato in una delle materie del corso per la laurea. La dissertazione deve essere depositata nella segreteria dell'Università almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'esame di laurea;
g) discussione orale sulla dissertazione presentata e sui risultati delle prove pratiche;
h) riconoscimenti di medicamenti, droghe e piante medicinali, lettura, critica e valutazione di ricette, interrogazioni sulla farmacopea e legislazione sanitaria, in quanto essa ha attinenza con la farmacia.

Facoltà di medicina veterinaria.

Art. 49.

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina veterinaria è di quattro anni, divisi in due bienni.

E titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali del 1° biennio:
1. Zoologia generale.
2. Botanica.

3. Fisica.
4. Chimica.
5. Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia (biennale).
6. Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica (biennale).
7. Zoognostica.

Sono insegnamenti fondamentali del 2° biennio:

1. Patologia generale ed anatomia patologica (biennale).
2. Farmacologia.
3. Zootecnica generale.
4. Zootecnica speciale.
5. Patologia speciale e clinica medica (biennale).
6. Patologia speciale e clinica chirurgica (biennale).
7. Ostetricia e ginecologia.
8. Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria (biennale).
9. Ispezione degli alimenti di origine animale.
10. Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Microbiologia ed immunologia.
2. Anatomia topografica e chirurgia operativa.
3. Podologia.
4. Medicina veterinaria legale.
5. Igiene zootecnica.
6. Patologia tropicale veterinaria.
7. Bachicoltura e apicoltura (semestrale).
8. Avicoltura e coniglicoltura (semestrale).
9. Idrobiologia e pescicoltura (semestrale).
10. Economia rurale (semestrale).

Gli insegnamenti di « patologia speciale e clinica medica » e di « patologia speciale e clinica chirurgica » comportano un esame teorico ed una prova pratica.

Gl'insegnamenti semestrali di « bachicoltura e apicoltura » e di « avicoltura e coniglicoltura » possono essere sostituiti con un insegnamento annuale di « zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura) ».

Due insegnamenti complementari a corso semestrale valgono per un insegnamento complementare a corso annuale.

Per ottenere l'iscrizione al secondo biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del primo biennio ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Gli insegnamenti di « patologia speciale e clinica medica », di « patologia speciale e clinica chirurgica », di « zootecnica » e di « ispezione degli alimenti di origine animale » debbono essere completati da un tirocinio pratico complessivo e continuativo di almeno sei mesi presso gli istituti delle Facoltà di medicina veterinaria, presso le Stazioni sperimentali zooprofilattiche dipendenti dal Ministero dell'Interno, presso Istituti zootecnici dipendenti dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste o da amministrazioni provinciali, o presso Macelli riconosciuti dalle Facoltà di medicina veterinaria. Il tirocinio deve essere iniziato dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 4° anno e compiuto prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti fondamentali del secondo biennio ed almeno in tre insegnamenti da lui scelti fra i complementari.

Per l'anatomia degli animali domestici con embriologia e istologia (corso biennale) si deve superare, alla fine del primo anno, un colloquio vertente su argomenti di osteologia, arteologia ed istologia, ed alla fine del secondo anno, un esame comprendente una prova teorica, una prova pratica sul cadavere ed una al microscopio con votazione unica.

Per la patologia generale ed anatomia patologica (corso biennale) si deve superare alla fine del secondo anno un colloquio vertente sulla patologia generale e, alla fine del terzo anno, un esame unico di patologia generale ed anatomia patologica.

Art. 50.

L'esame di zoologia generale deve precedere quello di zootecnia speciale.

L'esame di patologia generale ed anatomia patologica deve precedere quelli di patologia speciale medica, di patologia speciale chirurgica e di malattie infettive profilassi e polizia veterinaria.

L'esame di patologia speciale chirurgica e quello di patologia speciale medica devono precedente le rispettive prove pratiche di clinica medica e di clinica chirurgica.

L'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta e di tre tesine orali.

Una delle tesine deve essere scelta nelle discipline biologiche, una nelle discipline di applicazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 9 maggio 1939-XVII, n. **1091.**
Modificazioni allo statuto della Regia Università di Siena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia Università di Siena, approvato con il R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2831 e modificato con il R. decreto 31 ottobre 1929-VIII, n. 2395 e successivi;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;

Veduto l'art. 11 del R. decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1779;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le norme dello statuto della Regia Università di Siena risultanti dai Regi decreti sopraindicati — salvo soltanto quelle riguardanti le Scuole di perfezionamento in medicina e chirurgia — sono abrogate e sono sostituite da quelle contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 412, *foglio* 14. — MANCINI

Statuto della Regia Università di Siena

TITOLO I.

COSTITUZIONE DELL'UNIVERSITÀ.

Art. 1.

La Regia Università di Siena è costituita dalle seguenti Facoltà:
1. Facoltà di giurisprudenza;
2. Facoltà di medicina e chirurgia;
3. Facoltà di farmacia.

Art. 2.

I programmi dei singoli corsi impartiti a titolo ufficiale vengono coordinati dai Consigli di Facoltà.

A tale scopo ogni professore deve far tenere il suo programma circostanziato al Preside della Facoltà entro il mese di maggio di ciascun anno accademico.

Art. 3.

Oltre che ai corsi impartiti a titolo ufficiale, gli studenti possono iscriversi a corsi tenuti da liberi docenti.

I corsi liberi, per essere dichiarati pareggiati, ai sensi dell'art. 60 del regolamento generale universitario, devono comprendere un programma uguale per estensione, per mezzi dimostrativi e per numero di ore settimanali d'insegnamento, a quello dei corrispondenti corsi ufficiali.

I corsi liberi che non abbiano le condizioni per essere dichiarati pareggiati, sono consentiti soltanto se importino almeno 20 lezioni.

I liberi docenti devono presentare il programma del loro corso al Preside della Facoltà nello stesso termine dell'articolo 2, salvo che non intendano esercitare per la prima volta la libera docenza nella Regia Università di Siena, nel qual caso il termine è protratto fino ad un mese prima dell'inizio dell'anno accademico.

Art. 4.

I liberi docenti della Facoltà di medicina e chirurgia e della Facoltà di farmacia debbono fornire la prova di possedere i mezzi per dare ai loro insegnamenti carattere dimostrativo. Della sufficienza o idoneità di tali mezzi giudica il Consiglio della rispettiva Facoltà.

Art. 5.

Gl'insegnanti si accertano della diligenza dello studente nel modo che credono migliore.

Hanno poi il diritto e dovere di assicurarsi del profitto per mezzo di esercizi pratici, interrogazioni, colloqui, discussioni, atti ad accertare in quale misura il loro insegnamento venga assimilato.

Art. 6.

Gli insegnamenti biennali importano un unico esame alla fine del biennio.

Art. 7.

Il Senato accademico può dichiarare non valido agli effetti dell'iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

TITOLO II.

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA.

Art. 8.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce:
1. la laurea in giurisprudenza;
2. la laurea in scienze politiche.

Art. 9.

La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:
1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto penale (biennale).
18. Procedura penale.

Sono insegnamenti complementari:
1. Statistica.
2. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
3. Medicina legale e delle assicurazioni.
4. Antropologia criminale.
5. Diritto canonico.
6. Diritto privato comparato.
7. Diritto coloniale.
8. Diritto industriale.
9. Legislazione del lavoro.
10. Diritto agrario.
11. Diritto comune.
12. Esegesi delle fonti del diritto romano.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 10.

Gli esami di profitto si sostengono per singole materie.

Sono considerati propedeutici per il corso di laurea in giurisprudenza, agli effetti dell'iscrizione e dell'esame, le istituzioni di diritto privato per il diritto civile ed il diritto commerciale; le istituzioni di diritto romano, l'economia politica corporativa per la scienza delle finanze e diritto finanziario, la storia del diritto romano per la storia del diritto italiano.

Art. 11.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Dottrina dello Stato.
2. Istituzioni di diritto privato.
3. Istituzioni di diritto pubblico.
4. Diritto amministrativo (biennale).
5. Diritto internazionale.
6. Diritto corporativo.
7. Diritto costituzionale italiano e comparato.
8. Storia moderna (biennale).
9. Storia e dottrina del Fascismo.
10. Storia delle dottrine politiche.
11. Storia e politica coloniale.
12. Storia dei trattati e politica internazionale.
13. Geografia politica ed economica.
14. Economia politica corporativa.
15. Politica economica e finanziaria.
16. Statistica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Filosofia del diritto.
2. Legislazione del lavoro.
3. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
4. Storia delle dottrine economiche.

Lo studente nella scelta degli insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi, e per due può valersi di qualsiasi altro insegnamento, fondamentale o complementare, impartito nelle altre Facoltà dell'Ateneo; in quest'ultimo caso la scelta deve essere approvata dal Preside della Facoltà di giurisprudenza.

Lo studente è inoltre tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esame in due lingue straniere moderne scelte fra la francese, l'inglese, la tedesca e la spagnola.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro complementari.

Art. 12.

Gli esami di profitto si sostengono per singole materie.

Sono considerati propedeutici per il corso di laurea in scienze politiche, agli effetti dell'iscrizione e dell'esame, le istituzioni di diritto privato, le istituzioni di diritto pubblico e la dottrina dello Stato per il diritto costituzionale italiano e comparato, per il diritto amministrativo; per il diritto internazionale, e per il diritto corporativo; la economia politica corporativa per la politica economica e finanziaria.

Art. 13.

L'esame di laurea tanto in giurisprudenza che in scienze politiche consiste:

a) nella discussione di una dissertazione scritta;

b) in un colloquio.

Art. 14.

Il tema per la dissertazione di laurea deve essere scelto in una delle materie nelle quali lo studente abbia superato l'esame e deve essere concordato fra il candidato e il professore della materia almeno 6 mesi prima della discussione, salvo che in casi speciali la Facoltà disponga diversamente; del tema prescelto viene presa nota in segreteria.

Art. 15.

La dissertazione deve essere presentata alla segreteria, in tre copie, almeno 15 giorni prima della discussione e, a cura del Preside viene trasmessa al professore della materia e a quello della materia affine.

Art. 16.

La dissertazione viene discussa dal candidato in seduta pubblica.

La durata della discussione non può essere inferiore ai trenta minuti.

Art. 17.

Il colloquio consiste nella discussione dinanzi alla Commissione di laurea di una dissertazione orale scelta fra tre proposte dal candidato due giorni prima di quello fissato per la discussione della tesi scritta. Lo studente deve proporre una tesi per ciascun gruppo di materie, escluso quello al quale si riferisce la dissertazione.

I gruppi di materie per la laurea in giurisprudenza sono: diritto pubblico; diritto privato; materie economiche; materie storiche e filosofiche.

I gruppi di materie per la laurea in scienze politiche sono: diritto pubblico; materie economiche; materie storico-politiche; materie filosofico-politiche.

Art. 18.

Il giudizio sulla idoneità del candidato viene dato complessivamente, tenendo conto, oltre che del giudizio sulla dissertazione e sul colloquio, anche del risultato dei precedenti esami di profitto.

TITOLO III.

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Art. 19.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

La durata del corso degli studi è di sei anni, divisi in tre bienni.

Art. 20.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

Primo biennio:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
4. Anatomia umana normale (biennale).
5. Fisiologia umana (biennale - al secondo e al terzo anno).
6. Patologia generale (biennale - al secondo e al terzo anno).

Secondo biennio:

7. Farmacologia.
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).
10. Anatomia ed istologia patologica (biennale - al 4° e 5° anno).
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

Terzo biennio:

12. Clinica medica generale e terapia medica (biennale).
13. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale).
14. Clinica pediatrica.
15. Clinica ostetrica e ginecologica.
16. Igiene.
17. Medicina legale e delle assicurazioni.
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
19. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
20. Clinica oculistica (semestrale).
21. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica biologica.
2. Istologia ed embriologia generale.
3. Microbiologia.
4. Biologia delle razze umane.
5. Scienza dell'ortogenesi.
6. Semeiotica medica.
7. Medicina del lavoro.
8. Radiologia.
9. Clinica ortopedica.
10. Anatomia chirurgica e corso di operazioni.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti; le esercitazioni nelle discipline complementari sono obbligatorie, invece, solo per gli studenti che seguono i corsi relativi.

Per ottenere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno lo studente deve avere seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il primo e per il secondo biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » e di « patologia speciale chirurgica ».

L'esame di « fisiologia umana » deve comprendere anche nozioni di « chimica biologica ».

Per l'insegnamento di «anatomia e di istologia patologica» è prescritto, alla fine del 4° anno, un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica », ed un esame su tutta la materia alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

Lo studente deve includere l'insegnamento di « clinica ortopedica » fra i complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea.

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale; essi vengono ripartiti nei vari anni di corso con il manifesto annuale degli studi.

Gli insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni; gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in istituti ospedalieri, da iniziare dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno e da compiere prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione allo esercizio professionale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 21.

Tutte le materie costitutive della Facoltà medico-chirurgica sono d'indole dimostrativa e, nel loro insegnamento, l'esposizione dottrinale deve essere accompagnata da dimostrazioni sperimentali, o anatomiche, o microscopiche, o batteriologiche, o cliniche, ecc.

Oltre alle dimostrazioni fatte in iscuola dal professore o dai suoi assistenti, gli studenti devono essere esercitati nelle indagini di laboratorio e negli esami clinici, ai quali esami ed alle quali indagini deve essere dato il maggiore sviluppo.

Per le indagini di laboratorio gli studenti possono essere sottoposti al pagamento di un contributo, stabilito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udita la Facoltà, a titolo di rimborso di spesa per consumo di reagenti. Nessun contributo può essere imposto per le esercitazioni cliniche.

Art. 22.

L'esame sull'insegnamento fondamentale della chimica deve essere sostenuto prima di quello sull'insegnamento complementare della chimica biologica.

Art. 23.

Gli esami di profitto si sostengono per singole materie.

Essi debbono mirare soprattutto ad assicurare che il candidato possegga una conoscenza ordinata delle materie ed una pratica sufficiente dei metodi d'indagine per mezzo dei quali le nozioni si acquistano e si applicano nell'esercizio quotidiano.

Art. 24.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta presentata dal candidato alla segreteria, di regola, 10 giorni avanti la data fissata dalla Facoltà per l'inizio degli esami di laurea, e contenente l'esposizione di indagini scientifiche, eseguite dal candidato in un istituto della Facoltà, sotto il controllo del direttore del medesimo.

Il Preside, ricevuta la dissertazione, designa, tenendo conto della competenza, almeno tre commissari per la discus-

sione, alla quale peraltro tutti i componenti la Commissione possono prendere parte.

La durata della discussione non può essere inferiore a trenta minuti.

TITOLO IV.

FACOLTÀ DI FARMACIA.

Art. 25.

La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale (biennale).
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Chimica bromatologica.
3. Chimica di guerra.
4. Zoologia generale.
5. Igiene.
6. Mineralogia.
7. Idrologia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti tra i complementari, ed inoltre deve aver compiuto durante il 3° e il 4° anno un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 26.

Alla fine del quarto anno lo studente, che abbia superato tutti gli esami di profitto ed abbia presentato il certificato del direttore della farmacia presso la quale ha compiuta la pratica, viene ammesso all'esame di laurea in farmacia, consistente in una prova pratica e in una orale.

La prova pratica comprende:

a) preparazione di un prodotto farmaceutico;

b) riconoscimento e saggi di purezza — qualitativi e quantitativi — di due prodotti farmaceutici;

c) prova pratica di chimica biologica;

d) saggio biologico di medicamento;

e) riconoscimento di piante e droghe medicinali.

L'esame orale comprende la discussione di una dissertazione scritta, presentata almeno 15 giorni prima degli esami, e la dimostrazione della conoscenza dei medicamenti, delle droghe e delle piante medicinali, nonchè dell'arte di ricettare, della farmacopea e della legislazione sanitaria in quanto ha attinenza con la farmacia.

Art. 27.

I laureati in chimica od in chimica industriale, che aspirano a conseguire la laurea in farmacia, possono essere ammessi al quarto anno, purchè comprovino di avere frequentato almeno per un anno il corso di chimica farmaceutica e tossicologica. In caso contrario sono ammessi al terzo anno.

Anche i diplomati in farmacia possono essere ammessi al terzo anno del corso di laurea in farmacia.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 luglio 1939-XVII.

Cessazione dalla carica di Consigliere nazionale del fascista Gastone Colussi e riconoscimento della qualità medesima al fascista Odino Rizzardi.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1939-XVII, col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Gastone Colussi, quale segretario federale di Belluno;

Visti i propri decreti recanti la data 7 luglio 1939-XVII coi quali il fascista Gastone Colussi cessa dalla carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Belluno e viene nominato, in sua vece, il fascista Odino Rizzardi;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

Il fascista Gastone Colussi cessa dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

È riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Odino Rizzardi, segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Belluno e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 7 luglio 1939-XVII

MUSSOLINI

(3456)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1939-XVII.

Estinzione del diritto di pesca su un tratto del lago di Brivio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del prefetto della provincia di Como, in data 5 luglio 1886, n. 2695, col quale fu riconosciuta, a favore del sig. Giovanni Sacchi e degli altri coeredi del fu Giuseppe

Antonio Sacchi, la riserva di pesca in un tratto del lago di Brivio, e precisamente dal ponte di Capiate fino al torrente Foppenigo;

Considerato che il sig. Sacchi Giuseppe ed il sig. Frassoni Riccardo, attuali presunti titolari del diritto esclusivo di pesca, di che trattasi, non hanno presentato la prova dell'origine legittima del diritto stesso;

Considerato che, pertanto, il diritto esclusivo di pesca, su accennato, non può essere confermato, mancando uno dei requisiti essenziali richiesti dalla revisione ministeriale;

Visto l'art. 26, 3° comma, del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 13 giugno 1939;

Decreta:

E' revocato il decreto del prefetto della provincia di Como, in data 5 luglio 1886, n. 2695, su richiamato, ed in conseguenza è dichiarato estinto il diritto esclusivo di pesca nel tratto del lago di Brivio, e precisamente dal ponte di Capiate fino al torrente Foppenigo.

La pesca in dette acque sarà libera a tutti, sotto l'osservanza delle norme vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3442)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1939-XVII.
Calendario venatorio per l'anno 1939-40.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con Regio decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Sentite le Commissioni venatorie provinciali nonchè il Comitato centrale della caccia;

Decreta:

Art. 1.

La caccia e l'uccellagione si aprono il 3 settembre 1939-XVII e si chiudono il 1° gennaio 1940-XVIII, salvo quanto appresso.

Art. 2.

Nella zona delle Alpi la caccia e la uccellagione si chiudono il 15 dicembre 1939-XVIII.

Art. 3.

Nelle provincie di Pavia, Cremona, Mantova, Verona, Bergamo, Brescia, Vicenza, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara, Pola, Zara, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Chieti, Teramo, Bari, Lecce, Taranto, Matera, Firenze, Arezzo, Perugia, Terni, Lucca, Roma, Littoria, Aquila, Benevento, Avellino, Potenza, Campobasso, Napoli, Salerno, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Cagliari, Nuoro e Sassari, la caccia e l'uccellagione alla quaglia, alla tortora, ai passeracei, ai palmipedi ed ai trampolieri sono consentite nei giorni 13, 14 e 15 agosto 1939-XVII, nonchè nei giorni di domenica 20 e 27 dello stesso mese, limitatamente alle località nelle quali la caccia e la uccellagione anzidette non possano nuocere alla selvaggina stanziale protetta.

Tali località saranno delimitate dalle Commissioni venatorie provinciali seguendo confini naturali o artificiali facilmente identificabili. Le Commissioni stesse disporranno per l'opportuno servizio di vigilanza.

Art. 4.

In Sardegna la caccia alla pernice, alla lepre e alla gallina prataiola si chiude il 1° novembre 1939-XVIII. La pernice sarda uccisa nell'Isola non può essere esportata che nel limite di 10 capi per ciascun cacciatore che si presenti agli uffici addetti con la licenza di caccia e con il fucile.

Art. 5.

La caccia al capriolo, in terreno libero, si chiude il 1° novembre 1939-XVIII; la caccia al cervo, daino e cinghiale si apre il 1° novembre 1939-XVIII e si chiude il 31 gennaio 1940-XVIII; la caccia ai fagiani nelle riserve si chiude il 31 gennaio 1940-XVIII: durante quest'ultimo mese è limitata ai soli maschi.

Art. 6.

L'uso dei cani levrieri è consentito dal 1° ottobre al 30 novembre 1939-XVIII.

Art. 7.

Fermo il disposto dell'art. 38 del testo unico, rimangono altresì vietate per l'annata venatoria 1939-40:

a) la caccia e la cattura della pernice rossa in provincia di Cuneo;

b) la caccia e la cattura del capriolo e dell'urogallo o gallo cedrone nella Valtellina;

c) la caccia e la cattura anche dei maschi del cervo e del daino, in terreno libero, in Sardegna;

d) la caccia e la cattura del francolino di monte. Tale divieto non si applica nelle provincie di Trento, Bolzano, Gorizia, Fiume e Pola.

Art. 8.

E' vietata la caccia e la cattura di specie non appartenenti alla fauna locale e introdotte a scopo di acclimazione, limitatamente al periodo della acclimazione stessa, secondo l'elenco che ciascuna Commissione venatoria provinciale compilerà in sede di manifesto.

Art. 9.

Per la caccia e l'uccellagione per il periodo successivo ai termini di chiusura sopraindicati si provvederà con altro decreto.

Roma, addì 31 luglio 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3441)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO SPECIALE DI CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI E COMMERCIALI DI PROPRIETÀ DI CITTADINI ITALIANI DI RAZZA EBRAICA.

Elenco delle Aziende di proprietà o gestite da cittadini italiani di razza ebraica, pubblicato ai sensi dell'art. 53 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

1. — ELENCO A - *Aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione*:

Ditta *Mayer & C. già F.lli Vita.*
Forma giuridica: società in accomandita semplice;
Sede: Cairate e Lonate Ceppino (Varese);
Attività: fabbrica di carta;
Soci: Mayer Antonio, socio accomandatario;
Vita Gugliemo, Vita Astorre, Mayer Sally, soci accomandanti;
Personale occupato: n. 975.

2. — ELENCO B - *Aziende con impiego di mano d'opera da 100 e più dipendenti*:

I) Ditta: *Calzificio nazionale F. Sonnino & C.*
Forma giuridica: società in accomandita semplice;
Sede: Caronno Milanese (Pr. di Milano);
Attività: fabbrica di calze;
Soci: Sonnino Flavio, socio accomandatario, Sonnino Hirsch Rosa, socia accomandataria.
Personale occupato: n. 450.

II) Ditta: *Impresa lavori porto Catania.*
Forma giuridica: società in nome collettivo;
Sede: legale in Roma, via Lucinia, 17, e cantieri in Catania, via Landolinia, 22;
Attività: lavori portuali;
Soci: Almagià ing. Roberto;
Almagià ing. Edoardo;
Penna Giovanni, di razza ariana;
Spatorno Lorenzo-Stefano, di razza ariana;
Personale occupato: n. 386.

III) Ditta: *Amilcare Piperno Alcorso.*
Forma giuridica: ditta individuale;
Sede: Roma, corso Umberto I, n. 172;
Attività: laboratorio per confezioni e vendita al dettaglio di tessuti e confezioni;
Proprietario: Piperno Alcorso Amilcare fu Giacomo;
Personale occupato: n. 145.

IV) Ditta: *Amilcare Piperno Alcorso.*
Forma giuridica: ditta individuale;
Sede: Roma, via Campo Marzio n. 24;
Attività: vendita al dettaglio di tessuti;
Proprietario: Piperno Alcorso Amilcare fu Giacomo;
Personale occupato: n. 76.

V) Ditta: *Impresa Cavalieri ing. Riccardo.*
Forma giuridica: ditta individuale;
Sede: Milano, via Manin n. 33;
Attività: costruzioni edili;
Proprietario: Cavalieri ing. Riccardo;
Personale occupato: n. 163.

VI) Ditta: *Calcografia - Carte valori.*
Forma giuridica: società in accomandita semplice;
Sede: Milano, via Manin n. 33;
Attività: arti grafiche e carte valori;
Soci a responsabilità illimitata: Coen Augusto e Renato fu Dante, Sacerdoti Adolfo e Marco fu Moisè;
Personale occupato: n. 524.

VII) Ditta: *Norzi ing. Eugenio.*
Forma giuridica: ditta individuale;
Sede: Torino, corso Galileo Ferraris, n. 90;
Attività: costruzioni edili in cemento armato;
Proprietario: Norzi ing. Eugenio fu Lazzaro;
Personale occupato: n. 139.

VIII) Ditta: *Rotta Giovanni & C.*
Forma giuridica: società in nome collettivo;
Sede: Torino, corso Raffaello n. 19-*bis;*
Attività: confezioni per uomo in serie;
Soci a responsabilità illimitata: Colombo Ugo fu Bonaiuto, Garda Tullio fu Vita;
Personale occupato: n. 106.

IX) Ditta: *Verona Cesare.*
Forma giuridica: ditta individuale;
Sede: Torino, via Pietro Micca n. 3;
Attività: commercio macchine da scrivere, ecc.;
Proprietario: Verona Cesare fu Salvatore;
Personale occupato: n. 426.

(3445)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un appezzamento di terreno.

Con decreto del Ministro per l'interno in data 6 giugno 1939-XVII l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare in Castellazza, un appezzamento di terreno per la costruzione di un Asilo nido « Soldini » in quel Comune.

(3451)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 168

Media dei cambi e dei titoli

del 4 agosto 1939-XVII
(dal 5 agosto al 20 agosto 1939-XVII, borse chiuse)

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	88,98
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	428,85
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,229
Canadà (Dollaro)	19 —
Danimarca (Corona)	3,972
Germania (Reichsmark)	7,6275
Norvegia (Corona)	4,47
Olanda (Fiorino)	10,111
Polonia (Zloty)	357,75
Portogallo (Scudo)	0,8075
Svezia (Corona)	4,5845
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72,30
Id. 3,50 % (1902)	70,125
Id. 3,00 % Lordo	50 —
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	66,95
Id. Id. 5 % (1936)	92 —
Rendita 5 % (1935)	90,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90,95
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,20
Id. id. 5 % Id. 1941	100,525
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,15
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,05
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,775

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di certificati di rendita** Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	300825	94,50	Sciortino *Placido* fu Michelangelo, minore sotto la patria potestà della madre Franco *Santa* ved. di Sciortino Michelangelo, dom. a Castel di Lucio (Messina).	Sciortino *Placido-Micola* fu Michelangelo, minore sotto la patria potestà della madre Franco *Maria-Santa*, ecc., come contro.
Buono del Tesoro nov. 5 %	709 Serie IX	60.000 — Capitale	*Costa* Luigi fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Sorbo Maddalena fu Francesco, dom. in Piedimonte d'Alife.	*Gosta* Luigi fu Enrico, minore sotto la patria potestà della madre Sorbo Maddalena fu Francesco, dom. in Piedimonte d'Alife.
Rendita 5 %	134612	1610 —	Truffi *Giuseppina fu Galeazzo* moglie di Laghi Ferdinando, dom. in Reggio Emilia, vincolato per dote.	Truffi *Giuseppa* fu *Cosma-Galeazzo*, moglie di Laghi Ferdinando, dom. in Reggio Emilia, vincolato per dote.
P. R. 3,50 % (1934)	249496	945 —	Martinengo *Letizia fu Giuseppe*, minore sotto la tutela di Biglia Giovanni fu Sebastiano, dom. a Mombercelli (Alessandria).	Martinengo *Letizia-Angela* fu *Giovanni-Giuseppe*, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	337844	77 —	Pernis Guglielmina di Eugenio, *nubile*, domiciliata a Cagliari.	Pernis Guglielmina di Eugenio, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Cagliari.
Id.	354089	35 —	Pernis Serpieri Guglielmina fu *Eugenia*, minore sotto la tutela di Diaz Roberto, dom. a Cagliari.	Pernis Serpieri Guglielmina fu *Eugenio*, nubile, dom. a Cagliari.
Id.	779254	70 —	Chiadò Pierina fu *Luigi*, nubile, dom. a Nole Canavese (Torino), con usufrutto a favore di Tibaldi Anna di Giacomo, ved. Chiadò *Luigi*, dom. a Nole Canavese (Torino).	Chiadò Pierina fu *Michele-Luigi*, nubile, domiciliata a Nole Canavese (Torino), con usufrutto a favore di Tibaldi Anna di Giacomo, ved. Chiadò *Michele-Luigi*, ecc., come contro.
Id.	779253	70 —	Chiadò Bianca fu Luigi, nubile, dom. a Nole Canavese (Torino), con usufrutto come sopra.	Chiadò Bianca fu *Michele-Luigi*, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	139318	17,50	Chiadò Bianca e Pierina fu *Luigi*, minori sotto la patria potestà della madre Tibaldi Anna di Giacomo, ved. di Chiadò *Luigi*, dom. in Nole Canavese (Torino).	Chiadò Bianca e Pierina fu *Michele-Luigi*, minori sotto la patria potestà della madre Tibaldi Anna di Giacomo, ved. di Chiadò *Michele-Luigi*, dom. in Nole Canavese (Torino).
Id.	45470	700 —	Calza Maria fu Giuseppe ved. Gandolfi Giovanni, dom. a Secugnano (Milano), usufrutto vitalizio a Gandolfi *Elena* fu Francesco vedova di Grossi Achille, dom. a Lodi.	Come contro, con usufrutto vitalizio a Gandolfi *Maddalena* fu Francesco ved. di Grossi Achille, dom. a Lodi.
P. R. 3,50 %	174147	262,50	Lojacono Filippo fu *Antonio*, dom. a Mistretta (Messina).	Lojacono Filippo fu *Antonino*, dom. a Mistretta (Messina).
Cons. 3,50 %	799051	724,50	Musso *Angelo* fu Giovanni-Battista, dom. a Torino - Ipotecato per la cauzione dovuta da Airaldi Celidonio fu Filippo Secondo quale esattore imposte dirette del Comune di Torino.	Musso *Grato-Giovanni-Battista* fu Giovanni-Battista, dom. a Torino; ipotecato come contro.
P. R. 3,50 %	121420	42 —	Scionico *Rosa* fu Cristoforo, moglie di Cuneo Lazzaro, dom. a Caperana frazione di Chiavari (Genova), vincolato per dote.	Scionico *Maria-Rosa-Rumilda* fu Cristoforo, moglie di, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	594660	672 —	Ratto Luigi, *Maria* e Paolina fu Paolo, minorenni sotto la patria potestà della madre Panesi Emilia di Giuseppe ved. di Ratto Paolo, dom. in Soglio Cerreto, frazione del comune di Orero (Genova).	Ratto Luigi, *Pasqualina-Rosa* e Paolina fu Paolo, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	713526	3,50	Ratto *Maria* fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Panesi Emilia ved. di Ratto Paolo, dom. a Pian dei Ratti, frazione del comune di Ororo (Genova).	Ratto *Pasqualina-Rosa* fu Paolo, minore ecc., come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	584471	35 —	Bianco Vincenza fu Vincenzo, *nubile*, dom. in Napoli.	Bianco Vincenza fu Vincenzo, *minore sotto la patria potestà della madre Milazzo Maria*, dom. a Napoli.
Rendita 5%	19090	1275 —	Borghese Flavia e *Camillo* di Paolo minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma.	Borghese Flavia e *Camilla* di Paolo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma.
Cons. 3,50 %	428189	581 —	Matronola *Virginia* fu Luigi, moglie di Grossi *Gennaro* fu Ferdinando, dom. a Cassino, dotale.	Matronola *Maria* fu Luigi, moglie di Grossi *Giambattista-Gennaro* fu Ferdinando, domiciliato a Cassino, dotale.
P. R. 3,50 %	197645	490 —	*Torri* Vittorino, dom. a Menaggio (Como).	*Vittoriali Vittorio* di ignoti, minore, dom. a Menaggio (Como).
Id.	393189	3115 —	Taberna Domenico di *Arturo* minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	Taberna Domenico di *Giovanni Battista*, minore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	725586	70 —	Vercellini Marta detta Martina fu Antonio, moglie di Cantalupo *Alfredo* di Giuseppe, domiciliata in Arona (Novara).	Vercellini Marta detta Martina fu Antonio, moglie di Cantalupo *Giovanni-Alfredo* di Giuseppe, dom. in Arona (Novara).
P. R. 3,50 %	270658	385 —	*Carmelo Gaudi Pietro* fu Pietro, dom. in Castellamonte (Torino).	*Carmelo-Gaudi Pietro-Filippo-Giovanni* fu Pietro, dom., ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	829100	105 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	126801 126802 126804	1123,50 175 — 2663 —	Amato Artale Eleonora, *Concetta*, Adriana, Michele, Giovanni ed Elena di Alessandro, minori sotto la patria potestà del padre, domiciliati a Palermo e nascituri dal detto Amato Alessandro fu Michele e moglie Artale Giovanna fu Giovanni-Battista.	Amato Artale Eleonora, *Maria-Concetta*, Adriana, Michele, Giovanni ed Elena di Alessandro, minori, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	633492	35 —	Artuffo *Floriana* fu Pietro, ved. di Da Casto Giovanni.	Artuffo *Luisa-Floriana* fu Pietro, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 15 luglio 1939-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3153)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a un posto di sperimentatore di 3ª classe (grado 10°, gruppo A), presso la Regia stazione sperimentale di frutticoltura e di agrumicoltura di Acireale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto 8 ottobre 1938 di S. E. il Capo del Governo, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVII;

Visti: la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati e invalidi di guerra; il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente; il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore dei benemeriti della Causa fascista: la legge 26 luglio 1929, n. 1397, che reca provvedimenti a favore degli orfani di guerra; la legge 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani di guerra; la legge 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente la ammissione dei mutilati e invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, con il quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O. le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 concernente la estensione agli invalidi e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O. delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-18;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero e ai congiunti di caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti nella guerra 1915-18;

Visti: il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, sull'elevazione dei limiti di età e il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, sul possesso dei requisiti per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visti: la legge 6 giugno 1929, n. 1024, il R. decreto 21 agosto 1937, n. 1542, e la legge 3 gennaio 1939, n. 1, concernenti provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visti i Regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554, e 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplinano l'assunzione del personale femminile;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto 22 febbraio 1937, n. 327, concernente l'attuazione dei nuovi ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle Foreste;
Visto il R. decreto 25 novembre 1929, n. 2226, sulle Stazioni sperimentali agrarie, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 951;
Visto il R. decreto 17 gennaio 1935, n. 48, sulla composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale delle Regie stazioni sperimentali agrarie;
Visti: la legge 27 giugno 1929, n. 1047, i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, e la legge 20 aprile 1939, n. 591, sul trattamento economico degli impiegati statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a un posto di sperimentatore straordinario (grado 10° di gruppo *A*) presso la Regia stazione sperimentale di frutticoltura e agrumicoltura di Acireale.
Dal concorso sono escluse le donne.
Non sono ammesse al concorso persone che, a termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, appartengano alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta la laurea in scienze agrarie.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 6, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dai documenti appresso indicati, dovranno pervenire all'Ufficio centrale degli affari generali e del personale del Ministero non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Ai concorrenti che risiedano all'estero o nelle colonie è consentito di presentare entro il detto termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti rispettivamente cinque o dieci giorni prima della data di inizio delle prove di esame.
E' riservata ai candidati la facoltà di produrre oltre il suddetto termine ma prima della prova orale, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Art. 4.

Le domande devono indicare: cognome, nome, paternità e indirizzo del concorrente.
I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nelle domande, sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 e non oltrepassato i 35 anni.

Tale limite massimo di età è elevato:

1° di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 e per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato, in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e infine per coloro che abbiano partecipato, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, alle relative operazioni militari;
2° di nove anni per gli aspiranti mutilati o invalidi di guerra, per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, per gli invalidi per la causa nazionale, per gli invalidi in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio non isolato all'estero.
Sono esclusi dai benefici relativi al limite massimo di età coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;
3° di quattro anni per gli aspiranti che risultino iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto, che risultino ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma. Questo beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante in base ai precedenti numeri 1 e 2 purchè non si superino complessivamente i 45 anni di età;
4° di due anni per gli aspiranti che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente. Questo beneficio è concedibile anche se il matrimonio o la nascita dei figli avvengano dopo la data del presente decreto, purchè la prova sia esibita entro il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso. E' ammesso il cumulo di detto beneficio con quelli eventualmente spettanti in base ai precedenti numeri 1, 2 e 3 fino al limite massimo di 45 anni di età.

Si prescinde dai limiti di età per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo statali e per il personale civile non di ruolo attualmente in servizio che al 4 febbraio 1937 abbia prestato ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Regie stazioni sperimentali agrarie o presso le Amministrazioni dello Stato, in genere, eccetto quella delle Ferrovie dello Stato. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di residenza. Sono equiparati ai cittadini italiani, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato su carta da bollo da L. 4 a firma del segretario federale o del vice segretario federale o del segretario amministrativo federale, comprovante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio, oppure ai Gruppi universitari fascisti.
I mutilati e invalidi di guerra non hanno obbligo di presentazione di questo certificato.
Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, il certificato deve essere vistato, per ratifica, dal Ministro Segretario del Partito, o dal Segretario amministrativo, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.
Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.
Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P. N. F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.
Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, anche detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito stesso.
I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della repubblica dovranno produrre il certificato di appartenenza al P. F. S., rilasciato dal Segretario del Partito stesso e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; quelli residenti nel Regno dovranno invece produrre il certificato di appartenenza al P. N. F.; rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati di iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del P. F. S. o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati da S. E. il Segretario del P. N. F., o dal Segretario amministrativo, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

d) diploma originale e copia notarile di laurea in scienze agrarie, nonchè il certificato rilasciato dalla Regia università o dal Regio istituto superiore, indicante i punti riportati in ciascun esame speciale e in quello di laurea;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 12;

f) certificato di moralità e buona condotta in carta da bollo da L. 4 rilasciato dal podestà del comune in cui l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà e dei podestà delle precedenti residenze;

g) certificato medico, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare, o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15 dello stesso decreto;

h) foglio di congedo illimitato o copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare se l'aspirante abbia prestato

servizio militare. Coloro che non abbiano prestato servizio militare presenteranno, invece, il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, od abbiano partecipato, in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie, dell' A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, ovvero abbiano partecipato in servizio non isolato all'estero, alle relative operazioni militari, dopo il 5 maggio 1936, presenteranno oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del 1922 e n. 427 del 1937 del Giornale militare ufficiale.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante l'esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità competente.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'A. O. ovvero per operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante l'esibizione di un certificato mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza del decreto di concessione di pensione e del certificato mod. 69, possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata in carta da bollo da L. 4 dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. Tale dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'A. O. o dei caduti in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle colonie dell'A. O. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con l'esibizione di una dichiarazione in carta da bollo da L. 4 rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'opera stessa;

i) stato di famiglia, in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il proprio domicilio. Tale documento dovrà essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole;

l) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da notaio, con prescritta marca da bollo. Non è consentita l'esibizione di altro documento in luogo di quello richiesto.

Tutti i documenti elencati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati dalle competenti autorità.

Sono eccettuati dalla legalizzazione i certificati del P. N. F. del P. F. S. e dei Fasci all'estero; quelli di cui alle lettere *b*), *e*), *f*), *g*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi di quella del presente decreto.

Gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle *lettere b*), *e*), *f*), *g*). Sono, però, tenuti a presentare copia dello stato di servizio civile (redatta su carta da bollo da L. 8 o su apposito stampato con applicazione di marca da bollo da L. 8 da annullarsi dall'Ufficio del bollo) rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono. Tale documento deve contenere l'attestazione di essere in attività di servizio.

La legalizzazione delle firme, da parte del presidente del Tribunale e del Prefetto, non è richiesta per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma;

m) i candidati in servizio non di ruolo presso Regie stazioni sperimentali agrarie o presso Amministrazioni dello Stato, in genere, presenteranno un certificato, redatto in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente capo ufficio, il quale dovrà attestare se il candidato alla data del presente decreto era in servizio o meno e la data di inizio del servizio stesso.

Tutti i documenti sopra indicati dovranno essere allegati alla domanda in originale, ad eccezione del titolo di studio, del quale, come si è detto, è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale.

Non sono ammesse le domande prive di qualcuno dei suddetti documenti o corredate di documenti irregolari o che facciano riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o che perverranno al Ministero dopo la scadenza fissata dal presente decreto, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari.

Compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, è, per altro, riservata all'Amministrazione la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un termine perentorio, le domande che non fossero eventualmente conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 5.

Ai documenti richiesti dall'articolo precedente, gli aspiranti possono unire tutti gli altri titoli e le pubblicazioni, da presentarsi in triplice esemplare, che ritengano opportuno. Fra i titoli saranno tenuti in conto particolare quelli che attestino nel candidato l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche nel campo particolare del quale si occupa la stazione.

Sono ammessi soltanto lavori stampati: in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Art. 6.

Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso deve essere anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. E' fatta eccezione per quello dell'età che dovrà essere posseduto alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto nella lettera *a*), numero 4° del precedente articolo 4 in applicazione del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 7.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma, presso il Ministero, nei giorni che saranno resi successivamente noti. Detto esame consterà di una prova scritta, una prova pratica e una prova orale in base al programma annesso al presente decreto.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso che sarà composta nei modi di cui all'art. 1 del R. decreto 17 gennaio 1935, n. 48, di cui alle premesse, procederà preliminarmente all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario disporrà di dieci punti.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nella prova scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta e pratica a dei punti ottenuti in quella orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 11.

A parità di merito saranno osservate le norme dettate dall'articolo 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, di cui alle premesse.

Sono equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani, a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

A parità di merito saranno osservate altresì le disposizioni contenute nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1939, n. 1706, nella legge 6 giugno 1929, n. 1024 sull'incremento demografico, nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore degli invalidi di guerra o della causa nazionale, dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti, le disposizioni a favore degli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, della legge 12 giugno 1931, n. 777, a favore degli orfani dei caduti per la causa nazionale, della legge 14 maggio 1936, n. 981 a

favore degli invalidi, degli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'A. O., dell'art. unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, a favore di coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O. e le disposizioni, infine, del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estendono ai militari in servizio non isolato all'estero e ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra 1915-18.

Art. 12.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e approva l'esito del concorso. Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

Art. 13.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di sperimentatore straordinario (grado 10° di gruppo *A*) nel ruolo del personale delle Regie stazioni sperimentali agrarie con lo stipendio lordo iniziale di L. 12.200 e il supplemento di servizio attivo di L. 2200, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561 e agli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719 e 27 giugno 1937, n. 1033, e alla legge 20 aprile 1939, n. 591.

Trascorso un biennio dalla nomina, in seguito a ispezione ministeriale e sentito il Comitato per la sperimentazione agraria sarà assunto definitivamente in servizio, oppure dispensato senza alcun indennizzo. Non possono partecipare al concorso i parenti e gli affini del direttore della Regia Stazione per la quale è indetto il concorso stesso fino al quarto grado civile incluso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

Programma di esame per sperimentatore.

Prova scritta: Anatomia - Genetica - Patologia vegetale.

Prova pratica: Morfologia - Fisiologia - Batteriologia - Biochimica - Agrumicoltura - Tecnica microscopica

Prova orale: Le materie sopra indicate e inoltre principali dati statistici sulla produzione e sul commercio degli agrumi e della frutta.

Roma, addì 15 giugno 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3417)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a un posto di sperimentatore di 3ª classe (grado 10°, gruppo A) presso la Regia stazione sperimentale di enologia di Asti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto 8 ottobre 1938 di S. E. il Capo del Governo, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVII;

Visti: la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati e invalidi di guerra; il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del pessonale ex combattente; il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore dei benemeriti della causa fascista; la legge 26 luglio 1929, n. 1397, che reca provedimenti a favore degli orfani di guerra; la legge 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani di guerra; la legge 24 marzo 1930, n. 451, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente la ammissione dei mutilati e invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, con il quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolati all'estero e ai congiunti di caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti nella guerra 1915-1918;

Visti: il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, sull'elevazione dei limiti di età e il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, sul possesso dei requisiti per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visti: la legge 6 giugno 1929, n. 1024, il R. decreto 21 agosto 1937, n. 1542, e la legge 3 gennaio 1939, n. 1, concernenti provvedimenti per l'incremento demografico della nazione;

Visti: i Regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554, e 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplinano l'assunzione del personale femminile;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, concernente il personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1937, n. 327, concernente l'attuazione dei nuovi ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il R. decreto 25 novembre 1929, n. 2226, sulle Stazioni sperimentali agrarie, convertite nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il R. decreto 17 gennaio 1935, n. 48, sulla composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale delle Regie stazioni sperimentali agrarie;

Visti: la legge 27 giugno 1929, n. 1047, i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, e la legge 20 aprile 1939, n. 591, sul trattamento economico degli impiegati statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a un posto di sperimentatore straordinario (grado 10°, gruppo *A*) presso la Regia stazione enologica sperimentale di Asti.

Dal concorso sono escluse le donne.

Non sono ammesse al concorso persone che, a termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, appartengono alla razza ebraica

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta la laurea in scienze agrarie o in chimica.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 6, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dai documenti appresso indicati, dovranno pervenire all'Ufficio centrale degli affari generali e del personale del Ministero non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ai concorrenti che risiedano all'estero o nelle Colonie è consentito di presentare entro il detto termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti rispettivamente almeno cinque o dieci giorni prima della data di inizio delle prove di esame.

E' riservata ai candidati la facoltà di produrre oltre il suddetto termine ma prima della prova orale, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Art. 4.

Le domande devono indicare: cognome, nome, paternità e indirizzo del concorrente.

I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nelle domande, sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

Alle domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 e non oltrepassato i 35 anni.

Tale limite massimo di età è elevato:

1° di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 o per i legionari fiumani o per coloro che abbiano partecipato, in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e, infine, per coloro che abbiano partecipato, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, alle relative operazioni militari;

2° di nove anni per gli aspiranti mutilati o invalidi di guerra, per i decorati al valore militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, per gli invalidi per la causa nazionale, per gli invalidi in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle colonie dell'Africa Orientale o in servizio non isolato all'estero.

Sono esclusi dai benefici relativi al limite massimo di età coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

3° di quattro anni per gli aspiranti che risultino iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma. Il beneficio di cui al presente numero è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante in base al precedente n. 1 o n. 2; purchè non si superino complessivamente i 45 anni di età;

4° di due anni per gli aspiranti che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente. Questo beneficio è concedibile anche se il matrimonio o la nascita dei figli avvengano dopo la data del presente decreto, purchè la prova sia esibita entro il termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso. E' ammesso il cumulo di detto beneficio con quelli eventualmente spettanti in base ai precedenti numeri 1°, 2° e 3° fino al limite massimo di 45 anni di età.

Si prescinde dai limiti di età per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo statali e per il personale civile non di ruolo attualmente in servizio che al 4 febbraio 1937 abbia prestato ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Regie Stazioni sperimentali agrarie o presso le Amministrazioni dello Stato, in genere, eccetto quella delle Ferrovie dello Stato. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per obblighi militari;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di residenza. Sono equiparati ai cittadini italiani, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato su carta da bollo da L. 4 a firma del segretario federale o del vice segretario federale o dal segretario amministrativo federale, comprovante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù Italiana del Littorio, oppure ai Gruppi universitari fascisti.

I mutilati e invalidi di guerra non hanno obbligo di presentare questo certificato.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, il certificato di cui sopra deve essere vistato, per ratifica, del Ministro Segretario del Partito, o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, anche detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Ministro Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito stesso.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della repubblica dovranno produrre il certificato di appartenenza al P.F.S., rilasciato dal Segretario del Partito stesso e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; quelli residenti nel Regno dovranno invece produrre il certificato di appartenenza al P.N.F. rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati di iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del P.F.S. o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati da S. E. il Segretario del P.N.F. o dal Segretario amministrativo, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

d) diploma originale o copia notarile di una delle lauree indicate nell'art. 2, nonchè il certificato rilasciato dalla Regia università o dal Regio istituto superiore, indicante i punti riportati in ciascun esame speciale e in quello di laurea;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 12;

f) certificato di moralità e buona condotta, in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune in cui l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze;

g) certificato medico, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare, o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

h) foglio di congedo illimitato o copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare se l'aspirante abbia prestato servizio militare. Coloro che non abbiano prestato servizio militare presenteranno, invece, il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, od abbiano partecipato, in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. del 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, ovvero abbiano partecipato, in servizio non isolato all'estero, alle relative operazioni militari, dopo il 5 maggio 1936, presenteranno oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del 1922 e n. 427 del 1937 del Giornale militare ufficiale.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante l'esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'A.O. ovvero per operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante l'esibizione di un certificato mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza del decreto di concessione di pensione e del certificato mod. 69, possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata in carta da bollo da L. 4 dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. Tale dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'A.O. o dei caduti in dipendenza di operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A.O. o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con l'esibizione di una dichiarazione in carta da bollo da L. 4 rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa;

i) stato di famiglia, in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il proprio domicilio. Tale documento dovrà essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole;

l) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da notaio, con prescritta marca da bollo. Non è consentita l'esibizione di altro documento in luogo di quello richiesto.

Tutti i documenti elencati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati dalle competenti autorità.

Sono eccettuati dalla legalizzazione i certificati del P.N.F., del P.F.S. e dei Fasci all'estero; quelli di cui alle lettere *b)*, *e)*, *f)*, *g)* dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b)*, *e)*, *f)*, *g)*: sono, però, tenuti a presentare copia dello stato di servizio civile (redatta su carta da bollo da L. 8 o su apposito stampato con applicazione di marca da bollo da L. 8 da annullarsi dall'Ufficio del bollo) rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono. Tale documento deve contenere l'attestazione di essere in attività di servizio.

La legalizzazione delle firme, da parte del Presidente del Tribunale e del Prefetto, non è richiesta per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma;

m) i candidati in servizio non di ruolo presso Regie stazioni sperimentali agrarie o presso Amministrazioni dello Stato, in genere, presenteranno un certificato, redatto in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente capo ufficio, il quale dovrà attestare se il candidato alla data del presente decreto era in servizio o meno e la data di inizio del servizio stesso.

Tutti i documenti sopra indicati dovranno essere allegati alla domanda in originale, ad eccezione del titolo di studio, del quale, come si è detto, è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale.

Non sono ammesse le domande prive di qualcuno dei suddetti documenti o corredate di documenti irregolari o che facciano riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o che perverranno al Ministero dopo la scadenza fissata dal presente decreto, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari.

Compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, è, per altro, riservata all'Amministrazione la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un termine perentorio, le domande che non fossero eventualmente conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 5.

Ai documenti richiesti dall'articolo precedente, gli aspiranti possono unire tutti gli altri titoli e le pubblicazioni, da presentarsi in triplice esemplare, che ritengano opportuno. Fra i titoli saranno tenuti in conto particolare quelli che attestino nel candidato l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche nel campo particolare del quale si occupa la stazione.

Sono ammessi soltanto lavori stampati: in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Art. 6.

Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso deve essere anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda. E' fatta eccezione per quello dell'età che dovrà essere posseduto alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto nella lettera *a)* numero 4 del precedente art. 4, in applicazione del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 7.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma, presso il Ministero, nei giorni che saranno resi successivamente noti. Detto esame consterà di una prova scritta, una prova pratica e una prova orale in base al programma annesso al presente decreto.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso, che sarà composta nei modi di cui all'art. 1 del R. decreto 17 gennaio 1935, n. 48, di cui alle premesse, procederà preliminarmente all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario disporrà di 10 punti.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nella prova scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nela prova scritta e pratica e dei punti ottenuti in quella orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 11.

A parità di merito saranno osservate le norme dettate dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, di cui alle premesse.

Sono equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani, a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

A parità di merito saranno osservate altresì le disposizioni contenute nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, sugli orfani di guerra.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore degli invalidi di guerra o della causa nazionale, dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti, le disposizioni a favore degli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, della legge 12 giugno 1931, n. 777, a favore degli orfani dei caduti per la causa nazionale, della legge 14 maggio 1936, n. 981, a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'A.O., dell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, a favore di coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A.O. e le disposizioni, infine, del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estendono ai militari in servizio non isolato all'estero e ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra 1915-1918.

Art. 12.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e approva l'esito del concorso. Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

Art. 13.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di sperimentatore straordinario (grado 10° di gruppo *A*) nel ruolo del personale delle Regie stazioni sperimentali agrarie con lo stipendio lordo iniziale di L. 12.200 e il supplemento di servizio attivo di L. 2200, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e agli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, e alla legge 20 aprile 1939, n. 591.

Trascorso un biennio dalla nomina, in seguito a ispezione ministeriale e sentito il Comitato per la sperimentazione agraria, sarà assunto definitivamente in servizio, oppure dispensato senza diritto ad alcun indennizzo.

Non possono partecipare al concorso i parenti e gli affini del direttore della Regia stazione per la quale è indetto il concorso stesso fino al quarto grado civile incluso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta: Chimica generale e organica.

Prova pratica: Analisi dei prodotti agrari con particolare riferimento al vino. Ricerca delle principali sofisticazioni, malattie e alterazioni del vino.

Prova orale: Chimica agraria ed enologica. Nozioni di statistica agraria con particolare riferimento all'uva e al vino.

Roma, addì 15 giugno 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3418)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a un posto di sperimentatore di 3ª classe (grado 10°, gruppo A), presso la Regia stazione sperimentale di viticoltura ed enologia di Conegliano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto 8 ottobre 1938 di S. E. il Capo del Governo, che autorizza a bandire i concorsi per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVII;

Visti: la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione dei mutilati e invalidi di guerra; il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente; il R. decreto legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore dei benemeriti della Causa fascista; la legge 26 luglio 1929, n. 1397, che reca provvedimenti a favore degli orfani di guerra; la legge 12 giugno 1931, n. 777, che estende agli orfani dei caduti per la causa nazionale le provvidenze emanate a favore degli orfani di guerra; la legge 24 marzo 1930, n. 454, che estende agli invalidi per la causa nazionale le disposizioni concernenti la protezione e assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente la ammissione dei mutilati e invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, con il quale vengon estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A. O. le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie dell'A. O. delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero e ai congiunti di caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti nella guerra 1915-1918;

Visti: il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, sull'elevazione dei limiti di età e il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, sul possesso dei requisiti per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visti: la legge 6 giugno 1929, n. 1024, il R. decreto 21 agosto 1937, n. 1542, e la legge 3 gennaio 1939, n. 1, concernenti provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visti: i Regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554, e 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplinano l'assunzione del personale femminile;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, cotenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, concernente il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1937, n. 327, concernente l'attuazione dei nuovi ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il R. decreto 25 novembre 1929, n. 2226, sulle stazioni sperimentali agrarie, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il R. decreto 17 gennaio 1935, n. 48, sulla composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'assunzione del personale delle Regie stazioni sperimentali agrarie;

Visti: la legge 27 giugno 1929, n. 1047, i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, e la legge 20 aprile 1939, n. 591, sul trattamento economico degli impiegati statali;

Vista la lettera 4 febbraio 1939, n. 4991.13.1/1.3.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a un posto di sperimentatore straordinario (grado 10° di gruppo A) presso la Regia stazione sperimentale di viticoltura ed enologia di Conegliano.

Dal concorso sono escluse le donne.

Non sono ammesse al concorso persone che, a termini dell'art. 8 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, appartengano alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta la laurea in scienze agrarie o in chimica.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 6, sottoscritte dagli aspiranti e corredate dai documenti appresso indicati, dovranno pervenire all'Ufficio centrale degli affari generali e del personale del Ministero non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ai concorrenti che risiedano all'estero o nelle colonie è consentito di presentare entro il detto termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti rispettivamente almeno cinque o dieci giorni prima della data di inizio delle prove di esame.

E' riservata ai candidati la facoltà di produrre oltre il suddetto termine ma prima della prova orale, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Art. 4.

Le domande devono idicare: cognome, nome, paternità e indirizzo del concorrente.

I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nelle domande, sotto la loro personale responsabilità, di non appartenere alla razza ebraica.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che l'aspirante alla data del presente decreto ha compiuto l'età di 18 e non oltrepassato i 35 anni.

Tale limite massimo di età è elevao:

1° di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 e per i legionari fiumani e per coloro che abbiano partecipato, in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e, infine, per coloro che abbiano partecipato, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, alle relative operazioni militari;

2° di nove anni per gli aspiranti mutilati o invalidi di guerra, per i decorati al valore militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, per gli invalidi per la causa nazionale, per gli invalidi in dipendenza di fatti d'arme svoltisi nelle Colonie dell'Africa Orientale o in servizio non isolato all'estero.

Sono esclusi dai benefici relativi al limite massimo di età coloro che durante il servizio militare abbiano riportato condanne, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

3° di quattro anni per gli aspiranti che risultino iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti ininterrottamente ai Fasci di combattimento dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma. Questo beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante in base ai precedenti numeri 1 e 2 purchè non si superino complessivamente i 45 anni di età;

4° di due anni per gli aspiranti che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente. Questo beneficio è concedibile anche se il matrimonio o la nascita dei figli avvenga dopo la data del presente decreto, purchè la prova sia esibita entro il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso. E' ammesso il cumulo del detto beneficio con quelli eventualmente spettanti in base ai precedenti numeri 1, 2 e 3 fino al limite massimo di 45 anni di età.

Si prescinde dai limiti di età per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo statali e per il personale civile non di [illegible]attualmente in servizio che al 4 febbraio 1937 abbia prestato [illegible]errotto servizio da almeno due anni presso le Regie stazioni sperimentali agrarie o presso le Amministrazioni dello Stato, in genere, eccetto quella delle ferrovie dello Stato. Non costituisce interruzione l'allontanameno dal servizio per obblighi militari;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune di residenza. Sono equiparati ai cittadini italiani, agli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

c) certificato su carta da bollo da L. 4, a firma del segretario federale o del vice segretario federale o del segretario amministrativo federale, comprovante l'iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventù italiana del Littorio o ai Gruppi universitari fascisti.

I mutilati e invalidi di guerra non hanno obbligo di presentazione di questo certificato.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista, il certificato deve essere vistato, per ratifica dal Ministro Segretario del Partito, o del Segretario amministrativo, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, anche detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito stesso.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della repubblica dovranno produrre il certificato di appartenenza al P.F.S., rilasciato dal Segretario del Partito stesso e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; quelli residenti nel Regno dovranno invece produrre il certificato di appartenenza al P.N.F. rilasciato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sanmarinesi i certificati d'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del P.F.S. o dai segretari federali del Regno dovranno essere ratificati da S. E. il Segretario del P.N.F. o dal Segretario amministrativo, o da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

d) diploma originale o copia notarile di una delle lauree indicate nell'art. 2, nonchè il certificato rilasciato dalla Regia università o dal Regio istituto superiore indicante i punti riportati in ciascun esame speciale e in quello di laurea;

e) certificato generale dal casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 12;

f) certificato di moralità e buona condotta, in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune in cui l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un periodo minore, altro certificato del podestà o dei podestà delle precedenti residenze;

g) certificato medico, su carta da bollo da L. 4, rilasciato da un medico provinciale o militare, o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta legalizzata dal Prefetto. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato dell'autorità sanitaria, di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 dello stesso decreto;

h) foglio di congedo illimitato o copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare se l'aspirante abbia prestato servizio militare. Coloro che non abbiano prestato servizio militare presenteranno, invece, il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, od abbiano partecipato, in reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, ovvero abbiano partecipato, in servizio non isolato all'estero, alle relative operazioni militari, dopo il 5 maggio 1936, presenteranno oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del 1922 e n. 427 del 1937 del Giornale militare ufficiale.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante l'esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'armi avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero per operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante l'esibizione di un certificato mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra. In mancanza del decreto di concessione di pensione e del certificato mod. 69, possono produrre una dichiarazione di invalidità rilasciata in carta da bollo da L. 4 dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra. Tale dichiarazione dovrà indicare i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale della Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o dei caduti in dipendenza di operazioni miliari relative a servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936 e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in dipendenza di operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con l'esibizione di una dichiarazione in carta da bollo da L. 4 rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa:

i) stato di famiglia, in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il proprio domicilio. Tale documento dovrà essere esibito soltanto dai coniugati con o senza prole;

l) fotografia recente con la firma autenticata dal podestà o da notaio, con prescritta marca da bollo. Non è consentita l'esibizione di altro documento in luogo di quello richiesto.

Tutti i documenti elencati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati dalle competenti autorità.

Sono eccettuati dalla legalizzazione i certificati del P. N. F., del P. F. S. e dei Fasci all'estero; quelli di cui alle lettere *b*), *e*), *f*), *g*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *e*), *f*), *g*) sono, però, tenuti a presentare copia dello stato di servizio civile (redatta su carta da bollo da L. 8 e su apposito stampato con applicazione di marca da bollo da L. 8 da annullarsi dallo Ufficio del bollo) rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono. Tale documento deve contenere l'attestazione di essere in attività di servizio.

La legalizzazione delle firme, da parte del presidente del Tribunale e del Prefetto, non è richiesta per i certificati rilasciati e vidimati dal Governatore di Roma;

m) i candidati in servizio non di ruolo presso le Regie stazioni sperimentali agrarie o presso Amministrazioni dello Stato, in genere, presenteranno un certificato, redatto in carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente capo ufficio, il quale dovrà attestare se il candidato alla data del presene decreto era in servizio o meno e la data di inizio del servizio stesso.

Tutti i documenti sopra indicati dovranno essere allegati alla domanda in originale, ad eccezione del titolo di studio, dal quale, come si è detto è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del Tribunale.

Non sono ammesse le domande prive di qualcuno dei suddetti documenti o corredate di documenti irregolari o che facciano riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni o che perverranno al Ministero dopo la scadenza fissata dal presente decreto, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari.

Compatibilmente con le esigenze di sollecito espletamento del concorso, è, per altro, riservata all'Amministrazione la facoltà di invitare gli interessati a regolarizzare, entro un termine perentorio le domande che non fossero eventualmente conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 5.

Ai documenti richiesti dall'articolo precedente, gli aspiranti possono unire tutti gli altri titoli e le pubblicazioni, da presentare in triplice esemplare, che ritengano opportuno. Fra i titoli saranno tenuti in conto particolare quelli che attestino nel candidato l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche nel campo particolare del quale si occupa la Stazione.

Sono ammessi soltanto lavori stampati: in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Art. 6.

Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso deve essere anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. E' fatta eccezione per quello dell'età che dovrà essere posseduto alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto nel n. 4 della lettera *a*) del presente articolo 4, in applicazione del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542.

Art. 7.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma, presso il Ministero, nei giorni che saranno resi successivamente noti. Detto esame consterà di una prova scritta, una prova pratica e una prova orale in base al programma annesso al presente decreto.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso che sarà composta nei modi cui all'art. 1 del R. decreto 17 gennaio 1935, n. 48, di cui alle premesse, procederà preliminarmente all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario disporrà di dieci punti.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nella prova scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma media dei punti riportati nella prova scritta e pratica e dei punti ottenuti in quella orale e nella valutazione dei titoli.

Art. 11.

A parità di merito saranno osservate le norme dettate dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, di cui alle premesse.

Sono equiparati agli ex combattenti i legionari fiumani a termini del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842.

A parità di merito saranno osservate altresì le disposizioni contenute nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nella legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397. sugli orfani di guerra.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore degli invalidi di guerra o della causa nazionale, dell'art. 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli ex combattenti, le disposizioni a favore degli iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, della legge 12 giugno 1931, n. 777, a favore degli orfani dei caduti per la causa nazionale, della legge 14 maggio 1936, n. 981, a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dell'articolo unico del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, a favore di coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, e le disposizioni, infine, del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estendono ai militari in servizio non isolato all'estero e ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra 1915-18.

Art. 12.

In base alle risultanze degli atti della Commissione, il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e approva l'esito del concorso. Sui reclami, che debbono essere presentati non oltre il termine di quindici giorni della pubblicazione dell'esito del concorso decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

Art. 13.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di sperimentatore straordinario (grado 10° di gruppo *A*) nel ruolo del personale delle Regie stazioni sperimentali agrarie con lo stipendio lordo iniziale di L. 12.200 e il supplemento di servizio attivo di L. 2200, oltre, per coloro che vi abbiano diritto, l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047.

Tali assegni sono sottoposti alle riduzioni di cui ai Regi decreti legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e agli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, e alla legge 20 aprile 1939, n. 591.

Trascorso un biennio dalla nomina, in seguito a ispezione ministeriale e sentito il Comitato per la sperimentazione agraria, sarà assunto definitivamente in servizio, oppure dispensato senza diritto ad alcun indennizzo.

Non possono partecipare al concorso i parenti e gli affini del direttore della Regia Stazione per la quale è indetto il concorso stesso fino al quarto grado civile incluso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

PROGRAMMA DI ESAME.

Prova scritta: Chimica agraria e chimica enologica.

Prova pratica: Analisi dei prodotti agrari con particolare riguardo al vino. Alterazioni, malattie e sofisticazioni del vino.

Prova orale: Chimica inorganica e organica. Fisiologia vegetale. Chimica agraria e tecnologica. Nozioni di statistica agraria con particolare riferimento all'uva e al vino.

Roma, addì 15 giugno 1939-XVII

Il Ministro: ROSSONI

(3419)

REGIA PREFETTURA DI RIETI

Graduatoria generale del concorso al posto di assistente del Reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio avviso in data 20 dicembre 1937 col quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento del posto di assistente del Reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il Regolamento dei concorsi per sanitari 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti, dichiarati idonei al concorso per il conferimento del posto di assistente del Reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi:

Dott. Fato Giuseppe . . . . . . voti 71,755/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e della Provincia.

Rieti, addì 24 luglio 1939-XVII

Il prefetto: MONTICELLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti al posto di assistente del Reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione del vincitore del posto messo a concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi per sanitari 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Fato Giuseppe è dichiarato vincitore del concorso per il posto di assistente del Reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e della Provincia.

Rieti, addì 24 luglio 1939-XVII

Il prefetto: MONTICELLI

(3409)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.